Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1901 — Roma — Giovedì 21 Febbraio — Numero 44

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarî . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 44 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È data facoltà al Governo di prendere accordi con la Società esercente la Rete Adriatica per attuare sulla ferrovia Bologna-S. Felice l'esperimento dell'esercizio economico a trazione in parte elettrica, in parte a vapore.

L'applicazione del regime economico sarà autorizzata con decreto Reale, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, d'accordo coi Ministri delle Finanze, del Tesoro, d'Agricoltura, Industria e Commercio, e della Guerra.

Art. 2.

Le modalità e le condizioni tecniche, secondo le quali sarà effettuato l'esercizio economico di cui nell'articolo precedente, saranno determinate con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Comitato Superiore delle Strade Ferrate.

Nel detto decreto saranno stabiliti il tipo del materiale mobile, la velocità massima, quella minima commerciale, la composizione dei treni in rapporto con le condizioni della strada e le prescrizioni valevoli a conciliare la sicurezza dell'esercizio con la razionale economia del medesimo, specialmente per quanto riguarda il numero e le attribuzioni del personale, la composizione e la circolazione dei treni.

Nello stesso decreto potrà essere consentita, con speciali cautele, l'applicazione del telefono invece del telegrafo per la trasmissione dei dispacci necessari alla sicurezza e regolarità dell'esercizio.

Il telefono dovrà installarsi anche nelle fermate nelle quali si effettua il servizio merci.

Con l'attuazione del servizio economico le coppie di treni viaggiatori sulla ferrovia Bologna-S. Felice saranno almeno in numero di quattro.

Se dopo un anno di esperimento il prodotto complessivo dei viaggiatori, bagagli, cani, biciclette, messaggerie e valori non avrà dato aumento sufficiente

a compensare almeno l'importo dei ribassi delle tariffe relative, la Società esercente potrà, previa autorizzazione del Governo, ridurre a tre il numero delle coppie dei treni.

Art. 3.

Durante l'esperimento dell'esercizio economico di cui al precedente articolo 1, in luogo delle tasse di bollo di centesimi 5 e di centesimi 50 rispettivamente stabilite dall'articolo 20, n. 5, e dall'articolo 66, ultimo comma, del testo unico approvato col R. decreto 4 luglio 1897, n. 414, sarà dovuta una tassa di bollo proporzionale unica per tutti i trasporti, nella misura del 0,50 per cento sull'ammontare complessivo del prezzo dei biglietti o riscontri distribuiti.

Art. 4.

Il Governo potrà, col decreto Reale di cui all'articolo 1, ridurre fino al 2 per cento l'imposta erariale stabilita, pei trasporti a grande e piccola velocità, dalle leggi 6 aprile 1862, n. 542, e 14 giugno 1874, n. 1945.

Le soprattasse destinate ad alimentare la Cassa di previdenza del personale delle Strade Ferrate sono stabilite per la ferrovia Bologna-S. Felice, durante il servizio economico, in ragione di lire 0,50 per ogni 100 lire di prodotto.

Art. 5.

In sostituzione delle tariffe generali e speciali approvate con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), saranno adottate per la ferrovia Bologna-S. Felice, durante il detto servizio economico, tariffe generali e speciali, queste ultime ai sensi dell'articolo 416 del Codice di commercio, semplificate e stabilite su basi mediamente ridotte del 40 per cento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

BRANCA.
G. FINALI.
CHIMIRRI.
CARCANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

Il Numero 45 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 1 della legge 12 febbraio 1888, n. 5195 (serie 3ª);

Veduta la legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica 22 dicembre 1888, n. 5849;

Veduto il Regolamento per l'applicazione di detta legge, approvato con R. decreto 9 ottobre 1889, n. 6442; il Regolamento 3 agosto 1890, n. 7045, per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico; il Regolamento 27 ottobre 1891, n. 605, sul meretricio; il R. decreto 9 luglio 1896, n. 316, circa il passaggio del servizio sanitario veterinario dal Ministero dell'Interno a quello d'Agricoltura, Industria e Commercio; il R. decreto 29 maggio 1898, n. 219, per l'insegnamento dell'igiene ed il conferimento dei posti nei Laboratorî municipali di vigilanza igienica;

Veduto il parere del Consiglio Superiore di Sanità;

Veduto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno, per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. SARACCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

Regolamento generale sanitario

TITOLO I.

CAPO I.

Degli Uffici Sanitari.

Art. 1.

L'Ufficio sanitario presso il Ministero dell'Interno veglia sulle condizioni dell'igiene e della sanità pubblica nel Regno: propone al Ministro i provvedimenti necessarî alla loro tutela e ne invigila l'esecuzione: istruisce gli affari sui quali debba essere udito il Consiglio Superiore di Sanità e ne presenta al Consiglio stesso le relazioni: cura la esecuzione dei voti e delle risoluzioni adottate dal medesimo Consiglio e ne dà comunicazione agli altri uffici in quanto sia necessario: dà il proprio parere quando sia richiesto da leggi e da regolamenti.

L'Ufficio sanitario è diretto da un medico ed è costituito da impiegati tecnici (medici) e da impiegati amministrativi.

Art. 2.

I Ministri della Guerra e della Marina, per quanto riguarda la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, devono uniformarsi alle istruzioni del Ministro dell'Interno; salvo le competenze ad essi attribuite da leggi e regolamenti speciali, in ordine al servizio sanitario dell'esercito e dell'armata.

Art. 3.

I Prefetti, i Sottoprefetti ed i Sindaci nell'esercizio delle loro attribuzioni in materia sanitaria si valgono dei Medici provinciali, dei circondariali, dove esistono, e degli ufficiali sanitari comunali.

Possono anche, ove ne riconoscano la necessità, delegare altro personale tecnico, proposto dai funzionari anzidetti, affinchè coadiuvi temporaneamente i funzionari stessi nella esecuzione delle misure di profilassi.

Art. 4.

Il Consiglio Superiore di Sanità ed i Consigli provinciali sanitari possono proporre, rispettivamente, al Ministro dell'Interno od ai Prefetti di chiamare nelle loro adunanze, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza, che però non avranno voto.

Capo II.

Del Consiglio Superiore di Sanità.

Art. 5.

Il Consiglio Superiore di Sanità corrisponde per mezzo del suo Presidente, esclusivamente col Ministro dell'Interno.

Art. 6.

Il Presidente, o chi ne fa le veci, nomina, tra i Consiglieri, il relatore per ciascun affare.

Art. 7.

Il Consiglio Superiore di Sanità si aduna in sessione ordinaria due volte all'anno nei mesi di aprile ed ottobre; straordinariamente tutte le volte che il Ministro crederà di convocarlo.

Per la legalità delle adunanze è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti il Consiglio, salvo nei casi pei quali l'art. 6 della legge dispone diversamente.

Nell'avviso di convocazione saranno indicati gli affari sui quali il Ministro chiede il parere del Consiglio. Il Presidente però ha facoltà di aggiungere all'ordine del giorno altri affari che abbiano carattere d'urgenza.

Art. 8.

Nella prima seduta di ogni sessione ordinaria, il Capo dell'Ufficio sanitario del Ministero informerà il Consiglio:

1° sullo stato sanitario delle varie Provincie del Regno nel semestre;

2° sulle notizie dello stato sanitario all'estero pervenute al Ministero, delle quali convenga tener conto per la tutela della salute nel Regno;

3° sui risultati delle inchieste e degli studî intrapresi dall'Ufficio sanitario del Ministero, sia di propria iniziativa, sia a proposta del Consiglio;

4° sui provvedimenti più importanti presi dal Ministero dell'Interno, riguardo all'igiene o alla sanità;

5° sui miglioramenti igienici compiuti od avviati nei varî Comuni.

La relazione sarà discussa dal Consiglio, il quale farà le proposte riputate opportune.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta s'intenderà respinta.

Art. 9.

I verbali di ciascuna adunanza, compilati dal Segretario del Consiglio, dovranno esser letti ed approvati nell'adunanza successiva.

Il verbale dell'ultima seduta d'ogni sessione sarà approvato dal solo Presidente e letto nella prima seduta della sessione successiva; nel verbale di questa saranno inserite le osservazioni cui possa dar luogo.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta s'intenderà respinta.

I verbali dovranno contenere i nomi degli intervenuti, il resoconto sommario della discussione, le motivazioni o dichiarazioni che ogni consigliere credesse di presentare per iscritto e il numero dei voti per ciascuna deliberazione, e saranno firmati dal Presidente.

Art. 10.

Non potranno far parte del Consiglio Superiore di sanità i membri dei Consigli provinciali sanitari, nè gli ufficiali sanitari preposti agli Uffici sanitari delle Provincie e dei Comuni.

Capo III.

Dei Consigli provinciali di Sanità.

Art. 11.

Nella scelta dei componenti i Consigli provinciali di Sanità, avranno la preferenza gl'insegnanti universitari d'igiene o di una delle materie indicate negli articoli 4 ed 8 della legge e i cultori più noti delle stesse discipline.

Saranno esclusi dalla conferma nell'ufficio i membri dei Consigli provinciali di Sanità che nel triennio antecedente abbiano mancato senza giustificato motivo a due consecutive sessioni ordinarie del Consiglio od abbiano nell'intero triennio mancato a più della metà delle sedute tenutesi.

Art. 12.

Il Consiglio provinciale di Sanità è convocato dal Prefetto in sessione ordinaria quattro volte l'anno, nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre, ed in adunanze straordinarie quante volte il Prefetto lo giudicherà conveniente.

Nell'avviso di convocazione saranno indicate le materie su cui è chiesto il parere del Consiglio. Il Prefetto però ha facoltà di aggiungere all'ordine del giorno altri affari che abbiano carattere d'urgenza.

Art. 13.

Nella prima seduta di ogni sessione, il medico provinciale informerà il Consiglio:

1° sullo stato sanitario della Provincia e sui principali provvedimenti che sono stati adottati circa l'igiene e la sanità pubblica;

2° sulle notizie dello stato sanitario all'estero pervenute dal Ministero e delle quali convenga tener conto per la tutela della salute nella Provincia;

3° sui miglioramenti igienici compiuti od avviati nei varî Comuni.

Si annuncieranno inoltre le proposte indicate nell'art. 9 della legge, le quali, ove richiedessero votazione, saranno poste dal Presidente all'ordine del giorno in una seduta successiva.

Art. 14.

Per la legalità dell'adunanza del Consiglio provinciale di Sanità è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti.

Nei casi di seconda convocazione l'adunanza è valida col solo intervento di quattro Consiglieri oltre il Presidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta s'intenderà respinta.

Art. 15.

I verbali compilati dal segretario, devono essere letti ed approvati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il verbale dell'ultima adunanza di ogni sessione sarà approvato alla fine dell'adunanza stessa.

I verbali dovranno contenere i nomi degli intervenuti, il resoconto sommario delle discussioni, le motivazioni o dichiarazioni che ogni Consigliere credesse di presentare per iscritto, e il numero dei voti per ciascuna deliberazione.

I verbali saranno trascritti in apposito registro e firmati dal Presidente, dal membro anziano e dal segretario.

Art. 16.

Ogni affare da sottoporsi al Consiglio sanitario provinciale, sarà istruito dal medico provinciale che lo accompagnerà con suo parere motivato.

Art. 17.

Non potranno far parte dei Consigli provinciali di sanità gli ufficiali sanitari e gli altri stipendiati comunali della rispettiva circoscrizione, salvo il caso di mancanza di liberi esercenti in alcuna delle categorie indicate dall'art. 8 della legge.

CAPO IV.

Dei medici provinciali e circondariali.

Art. 18.

I medici provinciali sono nominati per decreto Reale, in seguito a concorso:

a) per titoli;

b) per esame e titoli.

Non potrà mai provvedersi per soli titoli a più di un sesto dei posti disponibili.

Per essere ammessi a tale concorso gli aspiranti dovranno provare di aver ottenuta la laurea da non meno di 5 anni e di non avere oltrepassato il 45° anno di età.

L'esame consterà di prove pratiche, scritte ed orali secondo le norme ed i programmi stabiliti da apposito regolamento, nel quale saranno indicate anche le norme per la valutazione dei titoli.

Il giudizio è deferito ad una Commissione composta d'un Consigliere di Stato presidente, di un membro del Consiglio Superiore di Sanità, del Capo dell'Ufficio sanitario presso il Ministero dell'Interno e di due professori d'università.

Art. 19.

I medici provinciali sono di quattro classi, con lo stipendio che verrà indicato in apposito ruolo organico.

Le promozioni avranno luogo per merito e per anzianità, sentito l'avviso del Consiglio superiore di Sanità, secondo le norme che saranno stabilite dal sopraccennato regolamento.

I medici provinciali per grado e per onori, secondo lo stipendio che godono, sono parificati ai Consiglieri di Prefettura.

Art. 20.

Il medico provinciale:

a) oltre le domande che può rivolgere in ogni tempo agli ufficiali sanitari comunali, cura che gli pervengano dagli ufficiali stessi regolarmente, a periodi fissi:

1° gli estratti dei certificati di morte con tutte le notizie che crederà opportune; i bollettini sanitari ordinari, secondo i moduli e le norme che saranno indicate dall'Ufficio sanitario del Ministero;

2° l'elenco delle trasgressioni della legge e dei regolamenti sanitari e le disposizioni prese dall'Autorità a questo riguardo;

3° la nota delle variazioni che si sono verificate nello stato igienico del Comune, i provvedimenti proposti od in via di esecuzione che riguardino la igiene e la sanità del Comune;

b) esercita, anche con ispezioni sopra luogo, la vigilanza commessagli dall'art. 11 (comma B) della legge;

c) propone l'ordine del giorno pei lavori del Consiglio provinciale sanitario; istruisce ed accompagna

con relazioni verbali o scritte, gli affari sui quali è chiesto il parere del Consiglio;

d) coordina i rilievi statistici e riassume i rapporti che gli pervengono dai sanitari comunali; e su questi dati redige, entro il mese di gennaio, la relazione dell'anno trascorso, indicando i provvedimenti presi, i lavori di risanamento compiuti e quelli reputati necessari pel miglioramento dello stato igienico e sanitario della provincia.

Art. 21.

Il medico membro del Consiglio provinciale sanitario, al quale nel caso contemplato dall'articolo 10 terzo capoverso della legge, potranno affidarsi le funzioni di medico provinciale, verrà designato per decreto del Ministro dell'Interno preferibilmente fra quelli residenti nel capoluogo della provincia e più idonei a dette funzioni per competenza specialenell'igiene pubblica, per autorità morale e per uffici esercitati presso l'Amministrazione sanitaria.

Art. 22.

Nei casi previsti dall' ultimo capoverso dell' art. 10 della legge, i medici circondariali sono designati con decreto ministeriale, su proposta del Prefetto, udito il parere del Consiglio provinciale di Sanità, preferibilmente tra i medici residenti nel capoluogo del circondario che hanno maggior competenza nella pubblica igiene.

Art. 23.

Il medico circondariale:

a) riceve dagli ufficiali sanitari comunali le informazioni dirette al medico provinciale, al quale le trasmette con le proprie osservazioni;

b) propone al Sottoprefetto i provvedimenti d'urgenza e ne cura l'esecuzione, informandone immediatamente il medico provinciale;

c) eseguisce le ispezioni di cui è incaricato dal Sottoprefetto, presso il quale esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono delegate dal medico provinciale, con l'approvazione del Prefetto.

Capo V.

Dell' ufficiale sanitario comunale.

Art. 24.

Nei Comuni e nei Consorzi ove per l' articolo 12 della legge il medico condotto è ufficiale sanitario, l'obbligo derivante da tale ufficio sarà esplicitamente dichiarato tanto nell'avviso di concorso, quanto nella deliberazione di nomina, e allo stesso modo sarà dichiarata l' indennità dovuta per l' ufficio medesimo.

Art. 25.

Nei Comuni ove risiedono più medici condotti, o liberi esercenti, i Consigli comunali, per la proposta dell' ufficiale sanitario, dovranno dare la preferenza a chi, sia, o non, medico condotto, abbia fatto studi speciali e pratici di pubblica igiene.

In difetto di aspiranti forniti di questo titolo, il Prefetto potrà nominare per un anno, tra i medici residenti nel Comune, non esclusi i medici condotti, e su proposta del Consiglio comunale, un incaricato di disimpegnare le funzioni di ufficiale sanitario.

Art. 26.

La misura dell'indennità al posto di ufficiale sanitario sarà deliberata dal Consiglio comunale ed approvata nei modi di legge, sentito il Consiglio provinciale sanitario.

Art. 27.

A' termini dell'articolo 11, lettera *h*, della legge si possono adottare contro i titolari e gli incaricati delle funzioni di ufficiale sanitario comunale, i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) la censura;

b) la sospensione dalle funzioni e dall' indennità insieme o dall' indennità soltanto;

c) la revoca.

Art. 28.

La censura consiste in una dichiarazione delle mancanze commesse e del biasimo meritato.

Si fa luogo alla censura per i seguenti motivi: negligenza, mancanze in servizio, assenza non giustificata.

Art. 29.

La sospensione dalle funzioni e dalla indennità insieme, o dall' indennità soltanto non può essere applicata per meno di quindici giorni, nè per più di tre mesi.

Danno luogo a sospensione le seguenti cause:

1° nuove mancanze dopo due censure;

2° abituale negligenza nell'adempimento dei propri doveri od assenza non giustificata dall'ufficio;

3° atti od abitudini che compromettano il decoro dell'ufficio.

Art. 30.

Danno luogo a revoca:

1° nuove mancanze dopo due sospensioni;

2° la trascuranza dei doveri d' ufficio la quale abbia occasionata la diffusione di malattie infettive o altro grave danno alla pubblica salute.

Art. 31.

Il Prefetto deve contestare all'interessato, con atto formalmente notificato dal messo comunale, i fatti per cui è promossa l'azione disciplinare, assegnandogli un termine perentorio per giustificarsi.

L'interessato ha diritto di presentare al Consiglio provinciale di Sanità le sue discolpe in iscritto, e, se crede, anche verbalmente.

A tale scopo gli sarà comunicata con preavviso di 15

giorni la data della seduta del Consiglio in cui saranno esaminate le accuse.

Art. 32.

Il decreto del Prefetto, col quale si infliggono punizioni disciplinari, sarà sempre motivato, e contro il medesimo è ammesso, nei trenta giorni dall'avvenuta notificazione, ricorso al Ministro dell'Interno il quale decide definitivamente, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

In casi d'urgenza il Prefetto può sempre applicare la sospensione salvo ad uniformarsi poscia al disposto dell'articolo precedente.

La censura si farà dal Sindaco per incarico del Prefetto, e dovrà risultare da apposito verbale.

Art. 33.

Nei Comuni, in cui non siano altri liberi esercenti all'infuori del medico condotto, e questo sia revocato o sospeso dalla carica di ufficiale sanitario, le funzioni inerenti a tal carica saranno, per decreto del Prefetto, affidate all'ufficiale sanitario del comune più vicino, a beneficio del quale andranno le indennità che erano corrisposte all'ufficiale revocato o sospeso.

Nondimeno, quando le circostanze lo richiedano, il Prefetto, udito il medico provinciale, potrà provvedere altrimenti al servizio.

CAPO VI.

Dei Laboratorî della Sanità pubblica.

Art. 34.

I Laboratorî della Sanità pubblica presso il Ministero dell'Interno sono parte integrante dell'Ufficio sanitario del Ministero.

I capi dei Laboratorî dipendono direttamente dal capo dell'Ufficio sanitario del Ministero.

Nessuna innovazione potrà essere decretata al loro ordinamento, se non sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità.

Art. 35.

I capi dei Laboratorî della Sanità pubblica ed i coadiutori sono nominati con decreto Reale in seguito a concorso per titoli.

Gli assistenti sono nominati con decreto Ministeriale in seguito a concorso per titoli e per esame, ma la loro nomina è soggetta a conferma annuale su proposta dei singoli capi di Laboratorio, di accordo col capo dell'Ufficio sanitario al Ministero.

Le conferme non potranno eccedere il numero di sei.

La Commissione giudicatrice del concorso per i posti di capi di Laboratorio, di coadiutori e di assistenti sarà composta di un membro del Consiglio Superiore di Sanità, del capo dell'Ufficio sanitario del Ministero e di tre professori di Università.

Gli incarichi temporanei per vacanze di posti son conferiti a persone che hanno i titoli necessarî per essere ammesse al concorso, su parere conforme del Consiglio Superiore di Sanità.

Art. 36.

La pianta del personale addetto a quei Laboratorî, i gradi, le classi e gli stipendî dei funzionari, sono stabiliti da apposito ruolo organico.

Ai capi dei Laboratorî della sanità sono applicabili le disposizioni dei RR. decreti 31 dicembre 1876, n. 3617 (serie 2ª), 29 gennaio 1880, n. 5539 (serie 2ª) e 5 maggio 1887 n. 4499 (serie 3ª).

Art. 37.

Ciascun capo di Laboratorio della Sanità pubblica:

a) vigila il regolare funzionamento del Laboratorio sia nella parte tecnica, sia nella parte disciplinare e a lui sono affidate la custodia e conservazione del macchinario, dei preparati ed in genere di tutta la dotazione scientifica;

b) propone al Capo dell'Ufficio sanitario del Ministero tutti i provvedimenti che ritiene necessari per il buon ordine e il vantaggio dei Laboratorî; ed è tenuto a riferirgli immediatamente quelli che adotta d'urgenza;

c) corrisponde esclusivamente col capo dell'Ufficio sanitario del Ministero e cura sotto la propria responsabilità, che siano eseguiti con esattezza e sollecitudine gli studî, le indagini e le ricerche commessegli da quell'Ufficio, vuoi d'iniziativa sua, vuoi a richiesta del Consiglio Superiore di Sanità o di altri Ministeri ed Uffici.

Art. 38.

È in facoltà del Ministro di ammettere nei Laboratorî della Sanità pubblica, a scopo di perfezionamento, funzionari sanitari delle Amministrazioni civili e delle militari.

CAPO VII.

Dei Laboratorî municipali e consorziali d'igiene.

Art. 39.

I Laboratorî istituiti dai Comuni o consorzî di Comuni per provvedere alla vigilanza igienica, sono obbligati a soddisfare non solo alle richieste dell'ufficiale sanitario, ma ancora, nei limiti della propria competenza, ad ogni altra richiesta dell'Autorità comunale.

Art. 40.

I detti Laboratorî, oltre del locale adatto, del personale e della suppelletile occorrente, saranno rispettivamente forniti di una dotazione, amministrata dai capi di Laboratorio, secondo le norme di contabilità comunale.

Art. 41.

Il personale tecnico addetto ai Laboratorî municipali e consorziali, sarà nominato in seguito a concorso per titoli, o per esame, o per esame e per titoli, da bandirsi volta per volta per ciascun posto vacante, allo scopo

di giudicare la idoneità degli aspiranti ed il grado del loro merito.

Per i concorsi a capo di Laboratorio medico-bacteriologico e di Laboratorio chimico, si richiederà rispettivamente la laurea in medicina e chirurgia e quella in chimica o chimica e farmacia.

Per i concorsi a posti di assistenti è anche titolo per l'ammissione:

a) il diploma in veterinaria;

b) la laurea in scienze agrarie;

c) la licenza in farmacia;

d) il diploma di chimica del R. Museo industriale di Torino.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Consiglio provinciale sanitario. Essa si comporrà di cinque membri, dei quali tre almeno debbono essere professori d'Università: e cioè due di chimica ed uno di igiene, per i concorsi ai postidi Laboratorio chimico; e due di igiene ed uno di patologia per i concorsi ai posti del Laboratorio medico-batteriologico.

La graduatoria dei concorrenti fissata dalla Commissione dovrà servire di norma al Consiglio comunale od alla Rappresentanza consorziale per la definitiva scelta del titolare fra gli idonei.

I programmi e tutte le altre norme generali pei detti concorsi saranno stabiliti dal Ministro dell'Interno.

Art. 42.

Fermo il disposto dell'art. 4 della legge 25 marzo 1900, n. 100, nei Laboratorî suddetti si potranno istituire esami ed analisi per conto di altri Comuni quando siano richiesti dai rispettivi Sindaci o dal Prefetto.

Si potrà permettere di istituire nei detti Laboratorî anche un servizio di analisi igieniche a richiesta dei privati, quando il medico provinciale abbia costatato che essi dispongono di locali e personale sufficiente.

Art. 43.

La tariffa dei compensi da pagarsi dai Comuni e dai privati sarà approvata dal Consiglio provinciale di Sanità, il quale determinerà anche la quota spettante al personale dei Laboratorî.

Art. 44.

Sorgendo dubbio sugli estremi di una contravvenzione, l'Autorità comunale potrà chiedere una prova di controllo da eseguirsi nei Laboratorî della Sanità pubblica.

Art. 45.

Nei casi di licenziamento del personale tecnico addetto ai Laboratorî municipali e consorziali d'igiene, deve essere sentito il parere del Consiglio provinciale di Sanità.

Sono applicabili a questo personale le disposizioni degli articoli 27 e seguenti, solo in quanto il personale stesso abbia con fatti ed omissioni cagionato un danno o un pericolo alla pubblica salute.

Capo VIII.

Assistenza medica, chirurgica ed ostetrica nei Comuni.

Art. 46.

Contro le deliberazioni dei Consigli comunali che determinano il numero dei medici o delle levatrici da stipendiarsi in ogni Comune per il servizio dei poveri, è ammesso il ricorso al Ministro dell'Interno, il quale decide definitivamente, sentito il Consiglio Superiore di Sanità e il Consiglio di Stato.

Contro le altre deliberazioni che nei Comuni divisi in frazioni determinano in quale di esse debbono avere la loro residenza il medico od i medici e la levatrice o le levatrici comunali, è ammesso ricorso al Prefetto, il quale decide definitivamente, sentito il Consiglio provinciale sanitario.

Art. 47.

I capitolati di servizio dei sanitari comunali devono contenere:

a) il numero totale della popolazione del Comune;

b) l'indicazione dei villaggi e frazioni di Comune, non che l'estensione della parte piana e montuosa del medesimo;

c) l'enunciazione degli obblighi dei sanitarî e le altre indicazioni necessarie a precisare le condizioni del loro servizio;

d) il numero approssimativo dei poveri aventi diritto alla cura gratuita e la indicazione della quota di stipendio relativo al servizio per i poveri stessi quando trattisi di condotta per la generalità degli abitanti.

Art. 48.

I consorzi contemplati negli articoli 3 e 15 della legge debbono costituirsi fra Comuni vicini, ripartendo la spesa in ragione composta delle popolazioni loro e del contingente principale dell'imposta fondiaria.

Art. 49.

In caso di rifiuto da parte dei Comuni ad ottemperare alle prescrizioni dell'art. 15 della legge, provvederà il Prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di Sanità e la Giunta provinciale amministrativa.

Al Prefetto, osservata la stessa procedura spetterà anche di statuire su qualunque proposta di modificazione o scioglimento dei consorzi stessi sieno essi stati costituiti volontariamente o d'ufficio.

Art. 50.

Se il consorzio ha luogo fra Comuni vicini, appartenenti a Provincia diversa, la convenzione di cui all'art. 15 della legge sarà approvata, sentiti i rispettivi Consigli provinciali di Sanità, dal Prefetto

della Provincia della quale fanno parte il Comune o i Comuni che da solo, o presi insieme, paghino una quota maggiore della metà dello stipendio del medico consorziale.

Alla stessa Autorità, sentiti i rispettivi Consigli provinciali di Sanità e le rispettive Giunte amministrative, spetta pure provvedere per la costituzione d'ufficio e per le modificazioni e scioglimenti dei consorzi fra Comuni di Provincie diverse.

Art. 51.

I consorzi sono rappresentati dal collegio dei Sindaci dei Comuni associati, sotto la presidenza del Sindaco del Comune capoluogo di mandamento, ovvero del Comune più popolato fra gli associati.

Al collegio dei delegati rappresentanti il consorzio, potranno anche aggregarsi altre persone da nominarsi dai rispettivi Consigli.

Art. 52.

Sono applicabili alla rappresentanza consorziale le disposizioni della legge comunale e provinciale che, riguardano le deliberazioni dei Consigli comunali, salvo il disposto degli articoli precedenti.

Art. 53.

Le convenzioni regolatrici dei consorzi di assistenza medica, chirurgica ed ostetrica dovranno indicare:

a) le condizioni dalle quali è regolato il servizio sanitario consorziale ed, ove occorra, quanto è prescritto dall'articolo 23;

b) lo stipendio fissato al sanitario e la quota dovuta da ciascun Comune;

c) il luogo nel quale il medico e la levatrice dovranno fissare la propria residenza;

d) i diritti e doveri di tali sanitarî in ciascun Comune;

e) le altre condizioni che ogni Comune reputa necessarie per assicurare il servizio nel rispettivo territorio;

f) il numero complessivo dei delegati costituenti la rappresentanza consorziale ed il numero di quelli che ogni Consiglio comunale elegge.

Nelle convenzioni sarà altresì stabilito, che l'art. 16 della legge è applicabile ai medici consorziali limitatamente alla durata del consorzio.

Art. 54.

La Giunta comunale di ogni Comune deve compilare l'elenco dei poveri ammessi all'assistenza e cura gratuita, e rilasciarlo al medico chirurgo condotto ed alla levatrice condotta.

Ogni anno l'elenco verrà riveduto e le variazioni introdottevi saranno comunicate ai sanitarî interessati.

Art. 55.

Ai medici condotti ed alle levatrici condotte, comunali e consorziali, saranno applicabili con decreto del Prefetto e su proposta del medico provinciale, ai termini dell'art. 11, lettera *h*, della legge, i provvedimenti disciplinari della censura e della sospensione per i motivi e nei modi previsti dagli articoli 27 e seguenti del presente Regolamento; eccezione fatta del caso previsto dall'art. 29, n. 3, e senza pregiudizio dei rapporti fra Comuni o consorzi e sanitarî.

Quando poi i sanitari anzidetti dopo due sospensioni persistano nelle medesime mancanze o trascurino i loro doveri fino al punto da occasionare diffusione di malattie infettive o altro grave danno alla pubblica salute, il Prefetto sopra motivato rapporto del medico provinciale inviterà il Consiglio comunale a procedere al licenziamento, prefiggendo all'uopo un termine perentorio, decorso infruttuosamente il quale sarà provveduto d'ufficio giusta la legge comunale e provinciale.

Con lo stesso decreto che pronuncia la pena disciplinare della revoca o della sospensione dall'ufficio, il Prefetto, udito il medico provinciale, provvederà perchè il servizio sanitario non abbia a subire interruzioni.

Art. 56.

Le deliberazioni di licenziamento dei medici condotti da parte dei Consigli comunali e dei Collegi consorziali saranno notificate in copia agl'interessati per mezzo di un messo comunale che dell'eseguita notificazione rilascierà apposito certificato. Le copie della deliberazione da trasmettersi al Prefetto dovranno indicare il giorno nel quale fu eseguita la notificazione.

Pei reclami al Prefetto contro dette deliberazioni sarà osservato il termine indicato dall'art. 298 della legge comunale e provinciale.

Il Prefetto prima di provvedere sui reclami udrà il parere del Consiglio provinciale sanitario; ed avanti a questo il sanitario punito potrà presentare le proprie discolpe per iscritto o verbalmente.

Alle parti dovrà preannunziarsi, a cura del Prefetto ed almeno 15 giorni prima, la seduta del Consiglio provinciale sanitario nella quale si tratterà del reclamo.

Pei ricorsi al Ministro dell'Interno contro i provvedimenti del Prefetto sarà osservato il termine stabilito nella prima parte dell'art. 298 della legge comunale e provinciale.

Capo IX.

Dell'assistenza e vigilanza zooiatrica.

Art. 57.

Alla vigilanza ed assistenza zooiatrica, a termine degli articoli 18, 19, 20 e 21 della legge si provvede dai Prefetti, dai Consigli sanitari provinciali, dai medici provinciali, dai veterinari provinciali e comunali e dai veterinari di confine e di porto, nonchè dai Sindaci, secondo le rispettive attribuzioni, sotto la direzione generale del Ministero dell'Interno.

Art. 58.

Il veterinario provinciale è nominato su proposta

motivata di una Commissione scelta dal Ministro dell'Interno, composta del capo dell'Ufficio sanitario, che la presiede, e di altri quattro membri scelti fra i professori delle facoltà mediche e delle scuole superiori di medicina veterinaria del Regno.

Art. 59.

I veterinari che devono coadiuvare il veterinario provinciale, sono designati dal Prefetto su proposta dello stesso veterinario, udito il Consiglio provinciale di Sanità.

Art. 60.

Il veterinario provinciale è addetto all'ufficio del medico provinciale, come ispettore pel ramo zooiatrico. Egli:

a) riceve le denunzie dei veterinari comunali e dei liberi esercenti;

b) raccoglie e coordina i dati statistici riguardanti il bestiame;

c) informa il Prefetto, o per esso il medico provinciale, di tutto quanto riguarda l'igiene e la sanità degli animali nella Provincia.

Le ispezioni di cui è parola nell'art. 19 della legge, saranno fatte in seguito ad autorizzazione del Prefetto.

Art. 61.

L'art. 20 della legge sarà applicato quando l'allevamento ed il commercio del bestiame sia fra le principali industrie del luogo, o quando vi dominino abitualmente malattie infettive.

Art. 62.

Alla nomima dei veterinari comunali e consorziali, nei casi previsti dall'art. 20 della legge, sono estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 48 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 63.

I Comuni o consorzî di Comuni che stipendiano un veterinario dovranno imporgli, oltre all'assistenza zooiatrica, i seguenti obblighi:

a) della vigilanza sulle condizioni sanitarie del bestiame e la denunzia di ogni caso di malattia infettiva, nonchè l'esecuzione dei provvedimenti prescritti per arrestarne la diffusione;

b) dell'accertamento della causa di morte, accidentale o per malattia, degli animali per determinare a seconda dei regolamenti l'uso o la distruzione delle carni;

c) della vigilanza sull'igiene delle stalle e sulla condizione di salute degli animali destinati alla produzione del latte;

d) dell'ispezione degli animali da macello e dei locali in cui si fa la macellazione, nonchè delle carni macellate e degli spacci delle medesime;

e) della compilazione di un rapporto annuale sullo stato sanitario del bestiame, sui provvedimenti adottati durante l'anno e su quanto possa ritenere opportuno per l'incremento e il miglioramento delle razze.

Art. 64.

I veterinari di confine o di porto sono nominati in seguito a concorso per titoli secondo le norme che saranno stabilite con apposito regolamento

---

TITOLO II.

Capo X.

Esercizio delle professioni sanitarie ed affini.

Art. 65.

I medici, i chirurghi, le levatrici, i veterinarî, i dentisti ed i flebotomi che intendano esercitare abitualmente in un Comune la loro professione dovranno far registrare il loro diploma presso l'Ufficio municipale entro un mese dal giorno in cui vi avranno presa residenza.

Di ogni registrazione di diploma sarà dal Sindaco trasmessa notizia al Prefetto che, farà verificare dal medico provinciale la validità del titolo.

In ogni Ufficio sanitario provinciale dovrà esser tenuto in corrente un apposito registro di tutti gli esercenti sanitarî della provincia.

I sanitarî che intendono esercitare, anche temporaneamente, in un Comune ed i medici e chirurghi che esercitano la loro professione presso i soli stranieri, dovranno presentare all'Autorità comunale i titoli della loro abilitazione prescritti dall'art. 23 della legge.

Ogni Comune terrà un registro speciale colle firme dei singoli sanitarî, ostensibili al pubblico ad ogni richiesta.

Art. 66.

I Prefetti devono pubblicare e trasmettere al Ministero dell'Interno ogni anno, entro il mese di gennaio, l'elenco degli esercenti professioni sanitarie nella Provincia, e mandare il nome degli esercenti locali a ciascun Comune da comunicarsi alle farmacie del luogo.

Art. 67.

Contravvengono al disposto dell'art. 23 della legge, gli esercenti professioni sanitarie i quali fanno prescrizioni terapeutiche ed operazioni manuali o chirurgiche a cui non sono abilitati dal rispettivo diploma.

Un regolamento speciale sul servizio ostetrico determinerà quali siano le prescrizioni e le operazioni permesse alle levatrici.

Art. 68.

Le farmacie e le officine, in cui si preparano sostanze da adoperarsi per uso ipodermico, devono essere fornite dei mezzi atti ad assicurare, a seconda dei casi, un'efficace sterilizzazione dei recipienti e del contenuto.

Art. 69.

Le visite biennali o straordinarie alle farmacie

sono fatte dal medico provinciale o, per sua delegazione, dal medico circondariale, allo scopo di verificare se il direttore della farmacia abbia i titoli prescritti dalla legge e dai regolamenti e se sieno adempiti tutti gli obblighi imposti per l'esercizio della farmacia.

Spetta al Prefetto, su proposta del medico provinciale, di nominare il chimico od il farmacista che dovrà assistere alle dette visite in conformità dell'articolo 11, alinea *g*, della legge.

Art. 70.

Si procederà alla visita con l'intervento del direttore della farmacia.

Assisterà in qualità di segretario un impiegato dell'Ufficio sanitario od il cancelliere della Pretura od, in mancanza, il segretario del Comune o chi per esso.

Il verbale sarà esteso in doppio originale, uno da trascriversi in un registro che il farmacista è obbligato a tenere e l'altro da trasmettersi al Prefetto della Provincia.

Ambedue gli originali dovranno essere firmati dal medico provinciale, dal chimico o farmacista che assiste, dal direttore della farmacia e dal segretario.

Se il direttore della farmacia si rifiuta di intervenire o di firmare, dovrà farsene menzione, indicando i motivi che ne addurrà.

Art. 71.

Se all'atto della visita fra le sostanze, che il farmacista ritiene, se ne trovassero alcune inservibili, guaste od adulterate, i visitatori procederanno all'immediato loro disperdimento; ed ove l'esercente si opponga, i visitatori ne faranno il sequestro; ritirandone sempre un saggio, per promuovere l'applicazione della pena comminata dall'art. 29 della legge.

Quando si procede al sequestro le sostanze saranno chiuse e suggellate con la firma anche del segretario e dell'esercente; e se questi si rifiuti di firmare se ne farà menzione nel verbale, con l'indicazione dei motivi addotti.

Copia del verbale di visita verrà trasmessa al Prefetto della Provincia, e, laddove ne sia il caso, vi sarà unito il saggio sequestrato delle sostanze medicinali trovate alterate o sofisticate.

Nel caso che nei verbali venga constatata qualche contravvenzione prevista dalla legge, il Prefetto li trasmetterà immediatamente all' Autorità giudiziaria.

Art. 72.

Le spese per le visite che il farmacista, ove sia convinto di contravvenzione, deve rimborsare a' termini dell'art. 62 della legge, consistono in quelle di trasferta e di diaria per un giorno a favore del funzionario visitatore e del chimico farmacista che lo assiste.

Se nello stesso giorno furono visitate più farmacie, le spese di visita devono essere ripartite in parti eguali per ogni farmacia visitata; cosicchè a carico dello Stato e del contravventore cada soltanto la parte di spesa rispettivamente dovuta.

Art. 73.

Alla ispezione di tutti gli altri spacci e sostanze soggetti a vigilanza sanitaria, potranno procedere, in qualunque tempo, tanto il medico provinciale quanto l'ufficiale sanitario comunale.

I detti funzionarî saranno assistiti da un segretario assunto fra le persone indicate nell'art. 70 del presente Regolamento.

Art. 74.

Quando il medico provinciale o l' ufficiale sanitario comunale trovino motivo di contravvenzione per vendita illecita di sostanze o per vendita di sostanze nocive alla salute, ne redigeranno verbale sottoscritto anche dal segretario e dal contravventore, e, qualora questi si rifiuti a firmare, ne sarà fatta menzione nel verbale, indicando i motivi che egli adducesse.

Le sostanze per cui si procede alla contravvenzione, saranno, qualora sia necessario, sottoposte a sequestro, nei modi e colla forma indicata dal precedente art. 71.

Se le sostanze sequestrate sono putrefatte o soggette a putrefazione o comunque pericolose alla pubblica salute, sarà promosso d' urgenza l'ordine del Sindaco per la distruzione, a' sensi dell' art. 151 della legge comunale e provinciale.

Art. 75.

Le sostanze sospettate nocive saranno sottoposte a sequestro provvisorio e di quelle che devono essere sottoposte ad analisi sarà suggellato il campione, con la firma anche del segretario e dell'esercente lo spaccio.

Se questi non voglia firmare, si farà menzione in verbale e del rifiuto e delle ragioni colle quali venga giustificato.

Il medico provinciale e gli ufficiali sanitarî comunali possono promuovere dall'Autorità comunale tutti i provvedimenti necessari ad impedire che le sostanze sospettate nocive e sottoposte a sequestro provvisorio siano trafugate e smerciate.

Eseguita l'analisi, qualora siavi luogo a contravvenzione, l'ufficiale sanitario rimette i risultati delle operazioni al Sindaco per la denuncia all'Autorità giudiziaria. Nel caso negativo ne dà comunicazione al Sindaco per darne notizia all' interessato.

Art. 76.

La farmacopea ufficiale potrà essere riveduta almeno ogni 5 anni per cura del Ministero dell'Interno, che ne approva le modificazioni, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

La tariffa dei medicinali sarà riveduta ogni anno dal Ministero dell' Interno; servirà di norma per la

risoluzione delle contestazioni, e non potrà essere oltrepassata, nei suoi limiti massimo e minimo, nei contratti con le pubbliche Amministrazioni.

Art. 77.

La farmacopea ufficiale comprenderà la lista delle sostanze medicamentose la cui vendita è libera e la lista di quelle che, per essere di largo uso in qualunque arte o mestiere, possono vendersi da chiunque, in quantità però mai inferiore alla minima stabilita per ciascuna di esse e salvo sempre quanto è disposto per i veleni.

Il commercio dei medicinali da parte dei droghieri dovrà essere fatto in conformità delle dette liste.

Su parere conforme del Consiglio Superiore di Sanità potrà essere accordata la inserzione nella farmacopea di specialità medicinali di produttori italiani.

Art. 78.

Le ricette alle quali si riferisce l'art. 31 della legge, debbono essere firmate da un medico chirurgo o veterinario; e nei casi in cui contengano la prescrizione di materie velenose, anche in minime dosi, devono avere quest'ultime segnate in tutte lettere.

I farmacisti nello spedire le ricette dovranno annotare, sul recipiente che contiene il medicinale, la data della spedizione, i componenti principali del rimedio e la loro dose, la chiara indicazione se per uso interno od esterno, e sopratutto, quando si tratti di sostanze velenose, dovranno ciò indicare con adatto segno esteriore molto visibile.

Quando si tratti di rimedi per cura di animali, si scriverà su d'un cartello attaccato all'involucro od alla boccetta del medicinale: *ad uso veterinario*.

Art. 79.

Qualora il farmacista nello spedire veleni sopra ordinazioni di medici o chirurghi, in conformità di quanto è disposto dall' art. 31 della legge, riconosca in una ricetta la prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o pericolose, dovrà esigere che il medico chirurgo dichiari per iscritto nella ricetta stessa che la somministrazione è sotto la sua responsabilità, ed a qual uso deve servire.

Art. 80.

Il direttore di una farmacia, in caso di malattia o d'assenza, dovrà farsi sostituire da altro farmacista legalmente approvato, che assuma la responsabilità dell' esercizio.

In tutti i Comuni nei quali non è stabilito un servizio notturno, il farmacista deve prestare i suoi servigi anche di notte ad ogni chiamata.

Quando in un Comune esiste una sola farmacia il farmacista non può chiuderla senza averne dato avviso 10 giorni prima all'Autorità sanitaria locale.

Art. 81.

I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere veleni e coloro che per l'esercizio dell' arte o professione loro ne fanno uso, dovranno conservare personalmente la chiave dell'armadio in cui, per disposizione dell'art. 30 della legge, i veleni stanno rinchiusi, e consegnarla ai propri commessi o rappresentanti unicamente sotto la propria responsabilità.

Art. 82.

In ciascuna Prefettura dovranno annotarsi in apposito registro gli avvisi preventivi fatti, in esecuzione degli articoli 26 e 34 della legge, da chi intende aprire una farmacia od un' officina di prodotti chimici e di preparati farmaceutici.

Qualora la persona preposta alla direzione di una farmacia o di un'officina non abbia i titoli prescritti, il Prefetto intimerà al proprietario della farmacia o dell' officina il divieto di aprirla o l' ordine di chiuderla quando già fosse stata aperta; ed in quest' ultimo caso deferirà il contravventore all'autorità giudiziaria.

Ogni cambiamento nella direzione della farmacia o dell' officina dev' essere notificato al Prefetto, il quale farà verificare dal medico provinciale i titoli del nuovo direttore e provvederà, occorrendo, in conformità del precedente capoverso.

Art. 83.

Chiunque intende aprire o mantenere in esercizio un istituto di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, stabilimenti balneari, idroterapici o termici, dovrà farne domanda al Prefetto della Provincia.

Questi, secondo i casi, farà eseguire, a spese dell' interessato, una visita dell' istituto che si intende di aprire; e farà poi notificare per mezzo del Sindaco all' interessato il suo provvedimento.

Entro un mese dalla data della notificazione, l' interessato potrà ricorrere al Ministero dell' Interno.

Art. 84.

La scelta dell' ubicazione ed i progetti di nuovi istituti di cura medica, chirurgica ed ostetrica da aprirsi al pubblico nonchè le ampliazioni degli esistenti, dovranno, prima di essere adottati, ottenere l' approvazione del Prefetto per quanto si riferisce all' igiene, sentito il Consiglio provinciale di Sanità.

Art. 85.

Sono considerati come Istituti di cura, agli effetti dell' art. 35 della legge e dell' art. 83 del presente Regolamento, gli ambulatori annessi alle farmacie.

Art. 86.

Gli stabilimenti idroterapici, le stazioni climatiche, alpine o marittime dovranno avere assicurata l' assistenza medica.

Art. 87.

Tutti gli stabilimenti sanitarî pubblici e privati,

qualunque ne sia la specie, dovranno avere un regolamento proprio sul servizio igienico e sanitario.

L'approvazione di questi regolamenti è deferita al Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di Sanità.

TITOLO III.

CAPO XI.

Dell' igiene del suolo e dell' abitato.

Art. 88.

Nei regolamenti locali d'igiene, in esecuzione dell' art. 36 della legge, saranno indicate per le nuove costruzioni le norme da osservarsi dai privati per dare scolo alle acque del sottosuolo e corso regolare a quelle superficiali.

Salvo le speciali disposizioni che siano stabilite nei regolamenti locali, a termini dell'art. 36 della legge, saranno considerate nocive alla salute pubblica tutte quelle opere che mettendo ostacolo al regolare deflusso delle acque del sottosuolo o al corso di quelle superficiali, aumentino la umidità del suolo abitato o cagionino ristagni di acqua od impaludamenti.

Art. 89.

Spetta ai regolamenti locali d'igiene di indicare:

a) le norme dirette ad assicurare la salubrità delle abitazioni, così nell'aggregato urbano, come nella campagna, per quanto riguarda l'ubicazione e la orientazione, le condizioni di agglomeramento di aerazione e illuminazione, l'ampiezza delle stanze e dei cortili, la difesa dall'umidità del suolo, dalle intemperie e dagli eccessi di temperatura, la provvista dell'acqua, la fognatura domestica e lo smaltimento delle immondizie, la regolare funzione dei focolari ed apparecchi di riscaldamento, l'abitabilità dei pianterreni e delle soffitte, ecc.

b) le norme particolari da soddisfare per il permesso di abitabilità delle case nuove in esecuzione degli articoli 39 e 40 della legge.

Art. 90.

Le opere di ampliamento, diradamento e sistemazione generale degli aggregati urbani non saranno permesse che dietro parere favorevole dell'Autorità sanitaria provinciale sui relativi disegni e piani regolatori, i quali debbono rispondere alle norme contenute nel comma *a* dell'articolo precedente, e alle condizioni igieniche circa l'orientazione, l'ampiezza e struttura delle strade e piazze, la disposizione delle opere di fognatura, il rapporto dell'area fabbricabile a quella da lasciare scoperta, ecc.

Art. 91.

L'edilizia e la pulizia stradale devono essere oggetto di speciale vigilanza da parte dell'Autorità sanitaria, e saranno dovunque proibiti:

a) gli scarichi di materie luride e liquidi di rifiuto domestici e industriali sul suolo pubblico che sia delimitato da abitazioni;

b) i depositi sulle strade e presso gli edifici abitabili, di rifiuti, di immondezze, di materie in putrefazione, di prodotti chimici e oggetti nauseanti.

Art. 92.

Nelle Provincie ove si esercita la macerazione del lino, della canapa ed in genere delle piante tessili, i Comuni (in esecuzione dell'art. 37 della legge) dovranno con apposito regolamento o in capitoli distinti del regolamento locale d'igiene, indicare in quali luoghi ed a quali distanze dalle abitazioni, la macerazione sarà permessa, e stabilire tutte quelle altre cautele che possono essere richieste dalle particolari condizioni locali, affine di impedire la formazione di fondi malarici e l'inquinamento delle correnti d'acqua destinate agli usi domestici.

Qualora i Comuni non osservino le prescrizioni di questo articolo, provvederà di ufficio il Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di Sanità.

Art. 93.

La Giunta comunale, sopra proposta dell'ufficiale sanitario, determinerà con apposito regolamento le speciali cautele da osservare negli Stabilimenti di manifatture, fabbriche o depositi insalubri o in altro modo pericolosi alla salute degli abitanti.

Art. 94.

Spetta alla Giunta comunale, sovra proposta dell'ufficiale sanitario, di ordinare la chiusura dei predetti Stabilimenti e l'allontanamento dei depositi insalubri o pericolosi, salve nei casi di urgenza le facoltà attribuite al Sindaco dall'art. 151 della legge comunale.

Art. 95.

L'ordine emanato dalla Giunta sarà dal messo comunale notificato agli interessati; i quali, entro il termine di un mese dalla data della notificazione, possono ricorrere al Prefetto che provvede, sentito il Consiglio provinciale sanitario.

Contro il decreto del Prefetto, salvo il disposto dell'art. 21 della legge 1 maggio 1890, è ammesso il ricorso nel termine di un mese al Ministro dell'Interno che provvede, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Art. 96.

I ricorsi al Prefetto ed al Ministro contro gli ordini di chiusura dei predetti Stabilimenti o di remozione degli indicati depositi avranno effetto sospensivo, salvo il disposto degli articoli 3, 7 e 151 della legge comunale e provinciale.

Art. 97.

Nei regolamenti locali d'igiene in esecuzione degli

articoli 36, 39, 40 e 41 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, saranno indicate in capitoli distinti le norme per il risanamento del sottosuolo, nonchè quelle per la costruzione e le condizioni igieniche delle case, sieno agglomerate o sparse nella campagna.

I regolamenti locali d'igiene si uniformeranno, per quanto sarà possibile, alle istruzioni tecnico-igieniche emanate dal Ministero dell'Interno sull'igiene del suolo e dell'abitato.

Art. 98.

La scelta dei locali o i progetti di nuovi edificî destinati ad uso di scuola e la loro ubicazione dovrà, per quanto riguarda l'igiene, essere approvata dal Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di Sanità.

Art. 99.

Il rifiuto del Sindaco di autorizzare che una casa di nuova costruzione od in parte rifatta sia abitata, dev'essere per mezzo del Messo comunale notificato agli interessati.

Costoro, salvo il disposto dell'art. 1, n. 5, della legge 1° maggio 1890, potranno entro il termine di un mese dalla data della notificazione dell'ordinanza del Sindaco ricorrere al Prefetto.

Art. 100.

Le norme indicate nell'articolo precedente per la facoltà ed il termine del ricorso al Prefetto, si applicano alla dichiarazione fatta dal Sindaco di inabitabilità ed all'ordine da lui dato di chiusura d'una casa o parte della medesima.

Però in questo caso il ricorso avrà effetto sospensivo, eccetto quando sia fatta facoltà al Sindaco di provvedere d'urgenza a termine dell'art. 151 della legge comunale e provinciale.

Art. 101.

L'elenco delle manifatture o fabbriche che spandono esalazioni insalubri o possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, compilato dal Consiglio superiore di sanità in esecuzione dell'art. 38 delle legge, sarà riveduto dallo stesso Consiglio, ordinariamente, ogni triennio o, straordinariamente, su richiesta dell'Ufficio sanitario del Ministero dell'Interno, per introdurvi le aggiunte e le modificazioni che possono essere resi necessari da impianti di nuove industrie o da cambiamenti di metodi di fabbricazione.

Art. 102.

In base all'elenco compilato dal Consiglio Superiore di Sanità, giusta l'art. 38 della legge, delle manifatture o fabbriche che spandono esalazioni insalubri o possono riuscire in altro modo dannose alla salute degli abitanti, la Giunta municipale dovrà, a richiesta dell'ufficiale sanitario, procedere alla classificazione dei predetti Stabilimenti in attività nel territorio comunale e determinare se quelli compresi nella prima classe siano sufficientemente isolati nelle campagne, e lontani dalle abitazioni (salva l'eccezione fatta dall'art. 38 della legge, 1° capoverso), e se per gli altri siano adottate cautele speciali necessarie ad evitare nocumento al vicinato.

Art. 103.

L'accertamento, fatto dalla Giunta comunale, della classe cui appartiene una manifattura o fabbrica, dev'essere per mano del Messo comunale notificata al proprietario.

Contro tale accertamento è ammesso il ricorso da parte di qualsiasi interessato al Prefetto, il quale deciderà, sentito il Consiglio sanitario provinciale.

Art. 104.

Spetta alla Giunta comunale, su conforme parere dell'ufficiale sanitario, permettere che sia mantenuta nell'abitato un'industria o manifattura inscritta alla 1ª classe, quando l'ufficiale stesso abbia accertato che, per l'introduzione di nuovi metodi o di speciali cautele, l'esercizio di essa non nuoce alla salute del vicinato.

Art. 105.

Ricevuto l'avviso dell'apertura d'una nuova fabbrica o manifattura compresa nel sopraindicato elenco, il Prefetto parteciperà tale avviso alla Giunta comunale del luogo ove la nuova fabbrica o manifattura deve aprirsi. La Giunta, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, stabilirà a quale classe quella appartiene e se sono state osservate le disposizioni dell'art. 38 della legge.

Art. 106.

Per l'approvazione dei piani regolatori edilizi o di ampliamento dei Comuni, dei piani particolareggiati di esecuzione delle altre opere dichiarate o da dichiararsi di pubblica utilità, dei progetti di costruzione dei pubblici edifizi e dei regolamenti di edilizia sarà sentito il Consiglio provinciale di sanità in tutto quanto può interessare la pubblica igiene.

Per le opere contemplate dall'art. 9 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, o che interessino più Provincie, in luogo del parere di detto Consiglio, verrà richiesto quello del Consiglio Superiore di Sanità.

TITOLO IV.

Capo XII.

Dell'igiene delle bevande e degli alimenti.

Art. 107.

A' termini dell'art. 42 della legge, nessuno può vendere, ritenere per vendere o somministrare per compenso ai propri dipendenti:

a) le carni di qualunque animale morto per malattia od ucciso a cagione di malattia, nel quale ultimo

caso però saranno osservate le norme dell'art. 110 del presente Regolamento;

b) il latte e suoi derivati, quando provengano da animali colpiti dalle infermità di cui all'art. 114;

c) i pesci uccisi con sostanze narcotiche od altrimenti nocive, o pescati in acque luride;

d) i semi e le farine e relativi composti di cereali e leguminose invasi da parassiti od in qualunque altro modo guasti, i tuberi colpiti da malattia o germoglianti, gli erbaggi coltivati con concimi infetti;

e) i cibi e le bevande alterati con sostanze eterogenee od artificialmente colorati a scopo d'imitarne ed aumentarne il colore naturale, salve per la vendita degli spiriti le norme contenute nel regolamento approvato con Real decreto 26 febbraio 1890, n. 6653, per l'applicazione delle disposizioni di carattere igienico contenute nella legge sugli spiriti (Testo unico approvato con Real decreto 29 agosto 1889, n. 6538, [Serie 3ª]);

f) ed, in genere, qualunque prodotto alimentare che, o per la sua sostanza o perchè in modo anormale preparato, possa riuscire dannoso alla salute di chi ne usa, o che presenti segni di decomposizione anche solo incipiente.

Art. 108.

Si considerano adulterati, anche se giudicati non nocivi, i prodotti alimentari e le bevande non rispondenti per natura, sostanza e qualità, alla denominazione con la quale sono designati o richiesti; come pure i prodotti alimentari e le bevande che sieno stati *o spogliati* in parte delle proprie materie nutrienti o mescolati a materie di qualità inferiore o comunque trattati in modo da variarne la composizione naturale (*).

La vendita degli alimenti e delle bevande, così modificate, sarà permessa quando portino scritta in modo evidente l'indicazione delle modificazioni subite.

Art. 109.

Ogni Comune con una popolazione agglomerata superiore ai seimila abitanti dovrà avere almeno un macello pubblico sorvegliato dall'Autorità sanitaria comunale. Dovunque tale macello pubblico esista, è vietato il macellare fuori di esso.

Nei Comuni e frazioni sprovvisti di pubblico macello, saranno stabilite, con speciali disposizioni del Regolamento locale d'igiene, le norme necessarie per assicurare la continua ed efficace vigilanza sanitaria sulle carni macellate.

Art. 110.

Le carni degli animali colpiti da rabbia, da affezioni morvo-farcinose, da carbonchio, o da altra malattia contagiosa per l'uomo, non potranno essere adoperate a scopo alimentare; esse dovranno sempre essere infossate oppure cremate o sterilizzate negli adatti apparecchi. Ove si proceda allo infossamento, questo dovrà essere fatto alla profondità di almeno due metri, previe molteplici incisioni della pelle ed aspersione di petrolio o copertura con strato di calce viva e con tutte le altre cautele che saranno prescritte dalla Autorità sanitaria.

Le carni degli animali morti per tifo bovino (peste bovina) o per altra malattia infettiva, per esaurimento, per maltrattamenti e strapazzi di viaggio, quelle degli animali colpiti da febbre puerperale, da tetano, da metro-peritonite, da pioemia, da saproemia, da setticoemia, da cancro diffuso, da itterizia grave, da cachessia ittero-verminosa, da difterite, da mal rossino, da pneumoenterite e colera (suini), da trichina, da panicatura grave, da tubercolosi e actinomicosi diffuse, da idropisia, da affezioni gravi dei reni o da calcoli della vescica e dell'uretra, quando in questi ultimi casi sia avvenuto l'intossicamento uremico ed ammoniemico del sangue; nonchè le carni degli animali morti in seguito ad avvelenamento e di quelli le cui carni abbiano acquistato cattivo odore e sapore per l'uso continuato di medicamenti, non potranno essere usufruite che a scopo industriale, non mai alimentare.

Gli animali affetti da afta epizootica, pleuropolmonite essudativa, vaiuolo ovino, agalassia (pecore), diarrea (vitelli), i quali siano stati uccisi per ordine del veterinario, possono essere ammessi al consumo, se siano a ciò riconosciuti adatti, previa ispezione sanitaria.

Gli animali morti od uccisi in seguito a traumatismi accidentali, meteorismo, fulmine ecc., sono utilizzabili a scopo alimentare previa visita veterinaria.

Le carni contemplate nei due comma precedenti, al pari di quelle di animali che siano stati alimentati con fieno greco (trigonella fœnum grecum), saranno vendute nelle basse macellerie.

Le carni ed il grasso dei suini affetti da panicatura leggiera non potranno smerciarsi ad uso alimentare, se non previa cottura prolungata da eseguirsi in locali adatti nei pubblici macelli od in altro luogo sotto l'immediata vigilanza dell'Autorità sanitaria municipale.

In tutti i casi in cui i singoli visceri si riconoscano colpiti in modo del tutto circoscritto da una malattia o da parassiti, saranno distrutti e potrà permettersi l'uso alimentare delle rimanenti carni.

Art. 111.

Si ammettono al consumo le carni degli animali trovati affetti da tubercolosi in modo del tutto circoscritto ed in buono stato di nutrizione. Però nei casi che la malattia, pur essendo limitata ad un organo, si riscontri in esso grave e diffusa, le carni non possono essere destinate ad uso alimentare se non previa bollitura prolungata per non meno di mezz'ora. La bollitura deve essere eseguita sotto il controllo dell'Autorità sanitaria e dopo distaccate le parti malate, nonchè i visceri, che vanno in totalità distrutti.

(*) Per il commercio del burro artificiale provvedono la legge 19 luglio 1894, n. 3561, ed il *relativo regolamento* approvato con Regio decreto 10 settembre 1895, n. 625.

Art. 112.

L'introduzione in un Comune della carne fresca macellata altrove, e destinata agli spacci pubblici e stabilimenti industriali, sarà soggetta all'osservanza delle seguenti condizioni:

a) che i pezzi siano marcati con un timbro speciale dall'Autorità del luogo di provenienza;

b) che siano muniti d'un certificato vidimato dalla stessa Autorità municipale ed in cui dichiarisi che i pezzi marcati col bollo speciale, ivi descritto, appartengono ad animale stato macellato nelle condizioni di cui all'art. 109.

Art. 113.

L'Autorità sanitaria comunale è tenuta a far accertare frequentemente, e coi mezzi scientifici più sicuri, quando occorra, le condizioni sanitarie degli animali destinati alla produzione del latte nelle vaccherie o stalle dove di questo si fa smercio.

Il Sindaco, su proposta dell'ufficiale sanitario, potrà ordinare l'isolamento delle bestie malate e vietare l'uso del loro latte a scopo alimentare.

Tale divieto dovrà sempre disporsi per il latte proveniente da vaccherie o stalle dove siansi sviluppati casi di malattia infettiva degli animali o dell'uomo.

Art. 114.

E vietato vendere, ritenere per vendere e somministrare per compenso ai dipendenti:

a) il colostro;

b) il latte di animali affetti da malattia alle mammelle;

c) il latte degli animali colpiti da febbre aftosa, tubercolosi, vaiuolo, carbonchio, pleuropneumonite essudativa, infezione setticemica, idrofobia, itterizia, dissenteria o da altra malattia capace di alterare la natura del latte;

d) il latte degli animali alimentati con foraggi velenosi, alterati o capaci di dare al latte cattivo odore o sapore, o comunque trattati con sostanze tossiche di azione generale;

e) il latte azzurro, rosso, amaro, vischioso, putrido o con colore, odore o sapore anormale; il latte che contenga tracce evidenti di sterco, o comunque sudicio;

f) il latte inacidito o che coaguli coll'acido carbonico o con l'ebollizione;

g) il latte al quale si sieno aggiunte sostanze estranee per conservarlo o correggerne i diffetti. È fatta eccezione per il latte condensato cui è permesso aggiungere dello zucchero;

h) il latte annacquato o comunque sofisticato. Si considererà come annacquato il latte che contenga una quantità di grasso o di residuo magro inferiore ai limiti stabiliti dai regolamenti locali d'igiene in base a molte prove di stalla.

Art. 115.

Agli effetti dell'art. 42 della legge è pure soggetto a vigilanza igienica lo smercio:

a) delle carni di animali da cortile e delle selvaggine;

b) dei pesci e cosidetti frutti di mare (crostacei, molluschi ecc.);

c) delle uova, formaggi e latticini, burro e surrogati;

d) delle frutta, legumi, erbaggi e grassi vegetali;

e) delle conserve alimentari, zucchero, generi di pasticceria e drogheria;

f) delle acque gasose e minerali, naturali e artificiali;

g) di qualunque altra sostanza che possa essere adibita per uso alimentare;

Nei regolamenti locali d'igiene saranno indicate le norme secondo cui devonsi regolare lo smercio e le preparazioni di questi prodotti.

Art. 116.

Non è permessa la vendita della selvaggina che non presenti le tracce dell'avvenuta uccisione e quella da pelo è soggetta a vigilanza sanitaria analogamente agli animali da macello.

Art. 117.

Per lo sviluppo epidemico d'una malattia infettiva tra gli animali di cortile in una località, l'Autorità sanitaria potrà sospendere lo smercio delle carni o assoggettarlo a speciali disposizioni che ne assicurino la salubrità.

Art. 118.

Le concessioni di tratti di mare per impianti a scopo di industria, di vivai di raccolta e allevamento di ostriche, mitili e simili, saranno date dall'Autorità competente, previo parere favorevole dell'Autorità sanitaria provinciale.

Gl'impianti, di cui è parola nell'articolo precedente, e i depositi di ostriche, mitili e simili, destinati al commercio, ed i lavaggi devono farsi in acque non soggette ad alcuna causa diretta o indiretta d'inquinamento.

Il Prefetto vieterà l'esercizio degl'impianti o depositi giudicati insalubri, su conforme parere del Consiglio provinciale sanitario, finchè non sieno rimosse le cause d'insalubrità.

Contro il decreto del Prefetto potranno gl'interessati ricorrere al Ministro dell'Interno entro un mese dal dì della notificazione del decreto stesso.

Il Ministro deciderà in modo definitivo sul ricorso, sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità.

L'importazione di ostriche, mitili e simili dall'estero è consentita nei soli casi in cui da apposito certificato dell'Autorità consolare italiana del luogo risulti che il vivaio o deposito, donde la merce proviene, si trovi nelle condizioni prescritte dal comma 2 di questo articolo.

Art. 119.

È vietata in ogni tempo la lavatura degli erbaggi e delle verdure in acque esposte a inquinamento o comunque sospette di contenere materiali luridi, fortemente inquinate da materie luride e dovunque in vicinanza degli sbocchi delle fogne cittadine.

È vietata la pesca in fossi di scolo, stagni o canali fortemente inquinati da materie luride e dovunque in vicinanza degli sbocchi delle fogne cittadine.

L'Autorità sanitaria locale determinerà a quale distanza dagli sbocchi luridi sia permessa la pesca in genere e l'allevamento e i depositi di ostriche, mitili e simili.

Art. 120.

A ciascun regolamento locale d'igiene sarà annessa la lista dei funghi mangerecci, di cui solo è autorizzata la vendita.

Art. 121.

Nessuno può vendere, ritenere per vendere o somministrare come compenso ai propri dipendenti, birra fabbricata con altra materia prima che non sia il malto d'orzo o di altri cereali, il luppolo, il lievito o fermenti selezionati, colorata con materia diversa da quella che proviene dal malto torrefatto; nonchè birra in cui sieno state aggiunte per chiarirla, conservarla o per altro scopo, sostanze estranee e nocive, quali i solfiti, l'acido salicilico, l'acido borico, l'acido ossalico e la glicerina.

Art. 122.

È proibito di vendere e ritenere per vendere con la qualifica di vini naturali quei vini che contengano una quantità di *solfati, calcolata* come solfato neutro di potassio, maggiore del 2 per mille, quando non sieno vini di lusso che contengano non meno del 15 per cento in volume di alcool.

I vini comuni, i quali contengano una quantità di solfati, calcolata come sopra, superiore al 2 per mille, potranno esser posti in vendita soltanto quando portino scritta in modo evidente la indicazione di *vini gessati*.

Art. 123.

Il ghiaccio artificiale e naturale messo in vendita *per uso alimentare* non dovrà mai provenire da acqua impura od esposta ad inquinamenti. Il ghiaccio e l'acqua, quando ne sia fatta vendita per uso alimentare, sono considerati come bevande agli effetti dell'art. 42 della legge.

Sarà indicato con apposito cartello il ghiaccio che si vende *per uso industriale*.

Art. 124.

È vietato lo smercio delle acque minerali, naturali, le cui fonti non sieno sistemate in modo da tenerle al coperto da accidentali inquinamenti.

Queste acque non devono essere messe in commercio, se non condizionate in maniera atta a conservarne le proprietà e la purezza originarie.

Saranno proibite: la fabbricazione e lo smercio delle acque minerali o gasose artificiali, la cui preparazione sia fatta con acque non pure o seguendo processi capaci di comunicare proprietà nocive.

Art. 125.

È vietato di vendere e ritenere per vendere:

1° suppellettili da cucina e da tavola e qualsiasi altro oggetto destinato a porsi in contatto diretto con sostanze alimentari e bevande che siano:

a) fatti di piombo o zinco o con leghe contenenti più dell'1 per cento di piombo, ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;

b) stagnati internamente o saldati con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento;

c) fatti di leghe o rivestiti internamente di uno strato vetrificato o smaltato, che messi in contatto per 24 ore con una soluzione all'1 % di acido acetico alla temperatura ordinaria cedano piombo al liquido;

d) fatti con gomma o caoutchouc contenente piombo o antimonio;

e) fatti di altri metalli non rivestiti internamente di stagnatura integra, meno il nichel e l'alluminio;

2° stagnole o fogli metallici contenenti piombo al disopra del limite dell'1 per cento e destinati a porsi in diretto contatto con sostanze alimentari;

3° pompe per la birra e sifoni per le acque gasose, contenenti piombo o vetro piombifero nelle parti a contatto del liquido.

L'ossido ed il sulfuro di piombo sono compresi nel divieto concernente il piombo.

Art. 126.

È vietato, negli spacci di sostanze alimentari, di avvolgere queste sostanze con carta usata, stampata o preparata con gesso, allume, barite, od altra materia che si presti a frode nel peso, ovvero colorata con sostanze nocive o che ceda facilmente il colore.

Art. 127.

Con norme da inserirsi nei regolamenti locali di igiene, i Comuni provvederanno all'igiene degli alimenti e delle bevande nelle parti non specialmente contemplate da questo Regolamento e dalle altre disposizioni d'ordine generale.

Art. 128.

Per l'applicazione dell'art. 44 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, il Prefetto può obbligare più Comuni della sua Provincia ad unirsi in consorzio.

Tali consorzi non potranno essere sciolti che per decreto della stessa Autorità e sono loro applicabili le disposizioni degli articoli 43 e seguenti della legge sulle opere pubbliche pei consorzi stradali, salva la sostituzione del Prefetto alla Giunta provinciale

amministrativa per l'emissione dei relativi provvedimenti.

Contro i provvedimenti del Prefetto è ammesso ricorso al Ministero dell'Interno.

TITOLO V.

Capo XIII.

Misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo

Delle denuncie.

Art. 129.

Agli effetti dell'art. 45 della legge 22 dicembre 1888 è obbligatoria per i medici la denuncia delle seguenti malattie:

a) il morbillo, la scarlattina, il vajuolo e vaioloide, il tifo addominale, il tifo petecchiale, la difterite e crup, la febbre puerperale, il colèra, la febbre gialla, la peste bubbonica ed altre malattie diffusive o sospette di esserlo che venissero indicate dall'Autorità sanitaria con speciali ordinanze;

b) la tubercolosi polmonare:

1° negli ospizî di mendicità o di invalidi, negli orfanotrofi, nelle carceri, negli alberghi, nei convitti, scuole e conventi;

2° nei brefotrofi, ospedali e case di salute;

3° nelle latterie e vaccherie;

4° dovunque, in seguito alla morte o a cambiamento d'alloggio dell'infermo;

c) la malaria;

d) la sifilide trasmessa per baliatico mercenario;

e) i casi di rabbia od anche di semplici morsicature inferte da animali rabidi o sospetti di esserlo; ed i casi di carbonchio, morva o farcino nell'uomo.

L'Autorità sanitaria potrà, con speciale ordinanza, rendere obbligatoria anche per gli albergatori od affittacamere la denunzia di una o più delle suidicate malattie.

Art. 130.

Nella denuncia dovrà essere indicato:

a) il nome e cognome, l'età, l'abitazione e la provenienza dell'infermo, e possibilmente anche il giorno in cui incominciò la malattia;

b) la diagnosi della malattia;

c) tutte le osservazioni che il medico crederà di fare per norma dell'Ufficio sanitario;

d) le misure dal medico adottate per prevenire la diffusione della malattia.

I Comuni sono obbligati a fornire gratuitamente, ai medici esercenti, i moduli stampati per la denuncia delle malattie infettive, secondo il tipo che sarà dato dal Ministero.

Art. 131.

Della denuncia sarà rilasciata ricevuta al medico dall'Ufficio comunale quando ne sia fatta richiesta.

Misure generali contro la diffusione delle malattie infettive.

Art. 132.

In tutti i casi di malattie infettive e diffusive, il medico curante dovrà dare alle persone, che assistono o avvicinano l'infermo, le istruzioni necessarie per impedire la propagazione del contagio.

Nei casi indicati nella lettera *a* dell'art. 129, dovrà inoltre suggerire il conveniente isolamento dell'infermo e delle persone che lo assistono, e, all'occorrenza, richiedere dal Comune il trasporto del malato in locali d'isolamento.

Art. 133.

Il trasporto degli infermi di malattie indicate all'art. 129, lettera *a*, all'ospedale o al locale d'isolamento, dovrà eseguirsi con appositi carri o barelle che saranno volta per volta disinfettati.

Ove ciò non sia possibile ed il trasporto avvenga per mezzo di vettura pubblica, questa dovrà essere disinfettata.

Art. 134.

Quando si tratti di una malattia esotica diffusiva (colera, peste, febbre gialla), l'Autorità sanitaria dovrà provvedere d'ufficio, valendosi delle facoltà concessele dagli articoli 3, 7 e 151 della legge comunale, all'isolamento del malato e delle persone che hanno avuto contatto con esso, nel modo che crederà più opportuno e finchè non sia scomparso ogni pericolo di contagio.

Art. 135.

Sarà sempre in facoltà dell'Autorità sanitaria di provvedere d'ufficio all'esecuzione delle norme profilattiche indicate nel presente Regolamento e di tutte quelle altre, che riterrà necessarie per impedire la diffusione di singole malattie infettive.

Art. 136.

È obbligatoria la disinfezione della biancheria, degli effetti letterecci e personali appartenenti agli infermi delle malattie infettive e diffusive, indicate dall'art. 129 comma *a* e *b*. Potrà pure essere resa obbligatoria nei casi di cui ai comma *d* ed *e* dell'articolo stesso. La disinfezione dovrà eseguirsi preferibilmente nello stabilimento municipale dove esiste.

Art. 137.

È pure obbligatoria la disinfezione delle abitazioni dei malati di malattie infettive indicate nell'art. 129, comma *a* e *b*. Essa sarà limitata alla camera del malato o anche estesa a tutta l'abitazione secondo che l'Autorità sanitaria sarà per prescrivere.

Art. 138.

Il trasporto degli oggetti infetti allo stabilimento

di disinfezione dovrà farsi con carri o recipienti speciali adibiti esclusivamente a quest'uso, chiusi e facilmente disinfettabili, forniti dal Comune.

Gli oggetti da trasportarsi saranno in tutti i casi avvolti in panni bagnati in una soluzione disinfettante.

Se in via eccezionale si usassero carri comuni, questi dovranno, dopo il trasporto, essere disinfettati.

Tanto il trasporto degli oggetti, quanto le disinfezioni degli oggetti e delle case, ordinate dall'Autorità, saranno gratuite.

Quando siano richieste dai privati, il Comune potrà farsi rimborsare, in base ad una tariffa stabilita, le spese incontrate per queste operazioni sempre che non si tratti di persone iscritte nell'elenco dei poveri.

Sarà permesso agli interessati di eseguire i trasporti e le disinfezioni direttamente a loro cura e spesa, ma sotto la direzione e vigilanza dell'Ufficio sanitario.

Art. 139.

È in facoltà dei Comuni di introdurre nei loro regolamenti d'igiene la disposizione che gli alberghi, le locande e le pensioni periodicamente, almeno una volta all'anno, sieno assoggettati a generale ripulitura, preceduta, occorrendo, da disinfezione.

Sono obbligatorie la generale disinfezione e ripulitura, almeno una volta l'anno, per gli ospedali, opifizî ed istituti in genere di cura o di ricovero, pubblici e privati.

Art. 140.

È proibito di vendere o tenere per vendere abiti, oggetti usati di vestiario e letterecci che non siano stati disinfettati e puliti.

Art. 141.

Ricevuta la denuncia di un caso di malattia infettiva, l'ufficiale sanitario, o personalmente o per mezzo del personale tecnico municipale ove esiste, eseguirà una immediata indagine sulle origini della malattia, sulle condizioni dell'abitazione e si accerterà che il medico curante abbia date, e la famiglia eseguite, le istruzioni, di cui all'art. 132

Art. 142.

Se in un Comune si verificano più casi di malattie infettive geneticamente connessi fra loro (epidemia), il medico provinciale, ove sia necessario, farà sopra luogo una inchiesta e darà le opportune istruzioni, assicurandosi poi della loro esecuzione.

Art. 143.

Tutte le scuole, i convitti, asili ed istituti di educazione ed istruzione in genere, dovranno essere disinfettate almeno una volta all'anno.

Le persone affette da malattie trasmissibili dovranno esserne immediatamente allontanate, quando non sia possibile un conveniente isolamento.

Dalle scuole e dagli asili saranno pure allontanati gl'insegnanti e gli alunni, che convivono con persone affette da malattie trasmissibili, quando, a giudizio dell'Autorità sanitaria, non sia stato provveduto a un conveniente isolamento.

La riammissione non potrà farsi se non trascorso il tempo che sarà prescritto dall'Autorità sanitaria.

Art. 144.

Quando fra gli alunni di una scuola o di uno degli istituti indicati all'art. 143 siansi verificati casi di una stessa malattia infettiva, i locali saranno disinfettati e potranno, per ordine del Sindaco, essere chiusi fino a tanto che non sia eliminato il pericolo.

Art. 145.

Ogni Comune deve senza preavviso far visitare dall'ufficiale sanitario, o da medici all'uopo delegati, tutte le scuole pubbliche e private almeno una volta al mese, in tempi ordinari e più spesso quando se ne presenti il bisogno.

Il medico deve verificare se vi siano alunni affetti da malattie attaccaticcie (malattie infettive, dermatosi, oftalmie contagiose) e ne prescriverà l'esclusione fino a guarigione.

I Comuni cureranno possibilmente che agli alunni affetti da oftalmie o da dermatosi contagiose, esclusi dalle scuole ordinarie, venga data l'istruzione in locali a parte.

Art. 146.

Ogni Comune, da sè o unito in consorzio con i Comuni vicini, deve avere a disposizione un locale convenientemente ubicato ed arredato per potervi in caso di urgenza isolare individui affetti da una malattia infettiva diffusiva, qualora non si possa o non si debba isolarli a domicilio.

Art. 147.

È in facoltà del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario, di associare in consorzio più Comuni per i locali d'isolamento.

Art. 148.

La denunzia, da parte degli Uffici ferroviari, dei viaggiatori affetti da malattie infettive e diffusive e la disinfezione dei mezzi di trasporto saranno regolate da apposite istruzioni emanate dal Ministro dell'Interno.

Misure speciali relative ad alcune malattie

Malattie esotiche.

Art. 149.

A norma delle ordinanze che verranno emanate dalle Autorità sanitarie, tutti i viaggiatori provenienti da luoghi dichiarati infetti da colèra, peste bubbonica ed altre malattie esotiche diffusive, dovranno sottoporsi, oltre alle visite e misure sanitarie applicate nel porto di approdo o nella stazione di arrivo, ad una vigilanza speciale da parte dell'ufficiale sanitario del Comune

di destinazione per la durata che sarà stabilita nelle accennate ordinanze.

Art. 150.

Gli albergatori, gli affittacamere e chiunque riceva nel proprio domicilio persone provenienti da luoghi infetti di dette malattie esotiche dovranno farne immediata denunzia al Sindaco del Comune.

Art. 151.

Presentandosi un caso sospetto di dette malattie esotiche, l'Autorità sanitaria, oltre all'adozione delle misure profilattiche, curerà di accertare la diagnosi della malattia con tutti i mezzi che saranno indicati in apposite istruzioni. Fino a che non venga escluso in modo assoluto il sospetto, le misure di profilassi devono essere le stesse che per i casi accertati.

Art. 152.

Salve le eccezioni contemplate in speciali ordinanze, è vietata la esportazione degli stracci e degli effetti di uso personale e domestico, non perfettamente puliti, dai paesi infetti di dette malattie esotiche.

In casi particolari il divieto può essere esteso anche ad altri oggetti ed alle sostanze alimentari.

Art. 153.

Per evitare la diffusione di malattie esotiche, l'Autorità sanitaria potrà all'occorrenza vietare le fiere, i mercati, le pubbliche riunioni.

Malattie trasmissibili dagli animali all'uomo.

Art. 154.

Ricevuta la denuncia di un caso, nell'uomo o negli animali, di carbonchio ematico, di morva o farcino o di rabbia, l'Autorità sanitaria dovrà rintracciarne l'origine e prendere tutti i provvedimenti di polizia sanitaria atti ad impedire il propagarsi del contagio.

Art. 155.

I proprietari e detentori di cani devono dare immediata denuncia all'Ufficio comunale di qualunque fatto che dia a sospettare nei cani stessi lo sviluppo della rabbia.

Il cane sospetto, quando non venga ucciso, sarà isolato in luogo adatto e tenuto in osservazione sotto la vigilanza dell'ufficiale sanitario o del veterinario all'uopo delegato.

Il periodo di osservazione, nei casi favorevoli, non deve essere minore di quattro mesi.

Art. 156.

Ogni animale, riconosciuto affetto da rabbia, deve essere immediatamente ucciso ed il cadavere reso innocuo secondo le istruzioni date dall'ufficiale sanitario.

La località dove trovavasi l'animale sarà disinfettata.

Art. 157.

Tutti gli animali morsicati da altro animale riconosciuto rabbioso, sospetto di esserlo o rimasto ignoto, saranno uccisi od isolati a termini dell'art. 155.

Trattandosi di animali da macello, le loro carni potranno essere utilizzate a scopo alimentare dopo trascorso favorevolmente il periodo di osservazione, di cui al capoverso 3° dell'art. 155, oppure, se siano stati uccisi entro una settimana dalla morsicatura, quando l'Autorità sanitaria non abbia nulla in contrario.

Art. 158.

Sempre che sia dato di avere il cadavere di un animale sospetto d'infezione rabica, il quale abbia morsicato delle persone od altri animali, l'Autorità sanitaria curerà possibilmente che sia eseguito l'accertamento sperimentale della rabbia.

Misure speciali contro la diffusione della tubercolosi.

Art. 159.

L'ufficiale sanitario, avuta la denunzia di un caso di tubercolosi a sensi della lettera *b* dell'art. 129, vigilerà perchè siano prese le misure necessarie ad impedire la diffusione della malattia.

Art. 160.

I ricoveri e le abitazioni collettive indicate all'articolo 129, lettera *b*, n. 1 non possono ricevere o trattenere in cura infermi denunziati per tubercolosi polmonare, se, a giudizio dell'Autorità sanitaria, non dispongono di locali e di servizio adatti.

Art. 161.

L'impianto e l'esercizio de' luoghi speciali di cura per gli infermi di tubercolosi polmonare devono essere oggetto di particolare vigilanza da parte delle Autorità sanitarie.

Nelle abitazioni collettive, negli stabilimenti industriali, nelle scuole, nei luoghi di pubblico convegno, negli uffici e negli esercizî aperti al pubblico saranno tenuti recipienti speciali per raccogliervi gli sputi e sarà scritto in modo evidente il divieto di sputare fuori dei medesimi.

Art. 162.

Accertato un caso di tubercolosi in una vaccheria addetta alla produzione del latte, l'animale infetto deve essere separato e la stalla disinfettata, e non vi si può introdurre altro capo di bestiame che non abbia sostenuta favorevolmente la prova della tubercolina.

Art. 163.

Quando sia denunziato un caso di tubercolosi presso una cascina da latte, anche se riguardi il personale di servizio, la vendita del latte non potrà farsi senza previa bollitura eseguita sotto la vigilanza dell'Auto-

rità sanitaria e ciò sino a che non siasi provveduto a rimuovere la causa di insalubrità.

Misure per la profilassi della febbre puerperale.

Art. 164.

I ricoveri per gravide e partorienti devono rispondere a tutte le esigenze dell'igiene e della cura delle ricoverate e sottostare alle condizioni prescritte dall'art. 35 della legge per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, e degli articoli 83, 84 e 87 del presente Regolamento.

Art. 165.

I direttori o amministratori degli istituti destinati al ricovero delle gravide o partorienti, oltre all'obbligo della denunzia di ogni caso di malattia infettiva, ed in ispecie di febbre puerperale, che avvenga negli istituti medesimi, debbono fornire al medico provinciale un resoconto trimestrale del numero delle ricoverate, dei parti avvenuti, nonchè delle operazioni ostetriche eseguite, e dei lori esiti.

Art. 166.

Ricevuta la denuncia di un caso di febbre puerperale, l'ufficiale sanitario, oltre a prendere i provvedimenti per impedire la diffusione della malattia, indagherà quale abbia potuto essere la causa occasionale dell'infezione e, ove ne sia il caso, farà la denuncia all'Autorità giudiziaria.

Art. 167.

Le levatrici sono tenute all'osservanza del regolamento speciale per le esercenti l'ostetricia e delle istruzioni annesse.

Misure contro la diffusione delle malattie celtiche.

Art. 168.

Agli effetti dell'art. 54 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, le malattie celtiche comprendono:

a) l'infezione gonorroica, qualunque ne sia la sede;

b) l'ulcera molle;

c) l'infezione sifilitica nelle sue diverse manifestazioni contagiose.

Non sono contemplate per gli effetti della legge le forme non contagiose delle malattie celtiche.

Art. 169.

All'assistenza medico-chirurgica gratuita per i poveri, infermi di malattie celtiche, provvedono i Comuni, a'termini dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1888 e dell'art. 175 della legge comunale e provinciale, come per tutte le altre malattie.

In quei Comuni dove per statuti locali o per consuetudine si dispensano gratuitamente ai poveri, ed a carico del bilancio municipale, medicinali senza eccezione di malattie, dovranno del pari somministrarsi agli infermi di malattie celtiche che si trovino nelle volute condizioni di povertà. Dove sono istituti o Congregazioni di carità che somministrano gratuitamente ai poveri i medicinali, non saranno esclusi da tale beneficio gli infermi di malattie celtiche.

Art. 170.

Il Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, con ordinanze speciali, a' termini dell'articolo 49, della legge sanitaria 22 dicembre 1888, potrà disporre che siano istituiti appositi dispensarî diretti da persone competenti nella specialità nei Comuni, in cui si ritiene sieno necessari.

Art. 171.

I medici degli ospedali, che per statuto escludono la cura delle malattie celtiche, se hanno obbligo delle consultazioni agli esterni, non potranno escludere gli infermi di quelle malattie.

Art. 172.

I medici condotti e gli altri esercenti abilitati a rilasciare certificati di spedalità, ed il Sindaco, non potranno rifiutarsi di vidimare tali certificati ai poveri affetti da malattie celtiche contagiose in atto.

Art. 173.

I dispensarî, di cui all'art. 170, verranno posti possibilmente presso gli ospedali o altrimenti in località poco frequentate, con ingresso appartato, e con locali distinti in una sala d'aspetto, e una per le visite e le medicature. In quest'ultima gli infermi non saranno ammessi che ad uno per volta.

Ogni dispensario dovrà avere un regolamento, che stabilirà le norme per il personale, gli orarî, e tutto ciò che sarà opportuno per il buon andamento del servizio, e che verrà approvato a norma dell'articolo 87 del presente Regolamento.

Il dispensario sarà aperto tutti i giorni, e vi saranno orari separati, per gli uomini e per le donne.

Art. 174.

I dispensarî saranno arredati di tutta la suppellettile necessaria, per le visite, le medicature e le disinfezioni occorrenti.

Art. 175.

I medicinali ed il materiale di medicatura sarà fornito dalla farmacia espressamente indicata dal Comune.

Art. 176.

In tutti i dispensarî municipali il medico dovrà avere una tabella clinico-statistica, nella quale sarà tenuta nota di ogni individuo che si è presentato al dispensario, colla diagnosi e i dati anamnestici, e le altre osservazioni che si giudicheranno opportune.

Tale tabella sarà costudita dal Direttore del dispensario o resa ostensibile solo all'Autorità competente.

Art. 177.

I direttori dei dispensarî celtici sono tenuti a fornire all'Autorità sanitaria comunale o governativa, tutti i dati statistici che verranno loro richiesti.

Art. 178.

Le ricette rilasciate dai dispensarî celtici non porteranno alcuna intestazione d'ufficio indicante la qualità dell'istituto, nè il nome o cognome dell'individuo, nè la diagnosi, nè altra generalità dell'individuo, e il medico del dispensario deve sottoscriverle nella sola qualità di curante. Se si tratta di poveri che debbono avere i medicinali gratuiti, la ricetta porterà il nome e cognome dell'infermo, e un timbro convenzionale e le altre generalità richieste, ma non vi sarà alcuna indicazione dell'indole e della forma della malattia.

Se la somministrazione dei medicinali è fatta dalla Congregazione di carità del luogo, o da altre opere pie, le ricette saranno nel modulo prescritto per gli infermi di qualsiasi altra malattia, senza indicazione di diagnosi.

Art. 179.

Le sale celtiche sono poste sotto l'immediata vigilanza dell'Autorità sanitaria provinciale.

Art. 180.

Saranno dal Ministro dell'Interno indicate le sale celtiche nelle quali debbono essere ricoverati gli infermi provenienti dalle varie circoscrizioni.

In questi luoghi di cura si provvederà alla separazione delle meretrici dalle altre donne.

Art. 181.

Le inferme ricoverate nelle sale celtiche non saranno designate pubblicamente nell'ospizio col loro nome di famiglia, ma col nome proprio od altro e il numero del letto. I direttori dovranno scrupolosamente evitare nell'ordinamento del servizio tutto ciò che possa offendere le convenienze e le suscettività personali.

Art. 182.

Nei casi d'urgenza e quando senza pericolo non si possa inviare un affetto di malattia celtica nelle sale appositamente istituite, le Autorità sanitarie potranno, a termini degli articoli 3, 7 e 175 della legge provinciale e comunale, 79 della legge sulle istituzioni di beneficenza e 7 dell'allegato *BE* alla legge 20 marzo 1865, ordinarne l'ammissione anche negli ospedali i cui Statuti la vietano. Tale disposizione sarà specialmente applicabile ai bambini.

Della sifilide trasmessa per baliatico.

Art. 183.

L'Autorità sanitaria a cui sia denunciato un caso di sifilide trasmessa per baliatico mercenario, ordinerà che la balia infetta venga trasferita alle sale celtiche e rimanga sottoposta a tutte le norme stabilite dal presente Regolamento per le donne infette da malattie celtiche a termini dell'art. 181.

L'Autorità sanitaria potrà concedere alla balia infetta di curarsi a domicilio, qualora dimostri di averne i mezzi, e sotto la responsabilità di un medico.

Art. 184.

Se un lattante si riscontri affetto da sifilide, si provvederà all'allevamento del bambino per mezzo dell'allattamento artificiale.

Se il lattante affetto da sifilide sia già stato affidato a balia, sarà vietato alla balia di allattare altri bambini, e sarà tenuta in osservazione per un periodo sufficiente ad accertare che non abbia contratta l'infezione.

Nel caso che la balia presentasse manifestazioni sifilitiche, si provvederà a termine dell'art. 183; e potrà continuare nell'allattamento del bambino ed essere curata insieme con quello, sia a domicilio quando è possibile, sia nel ricovero ospedaliero.

Art. 185.

Le balie stipendiate da brefetrofi provinciali od eretti in opera pia o dalle Amministrazioni comunali per il servizio degli esposti, avranno l'obbligo di presentarsi, col bambino ad esse affidato, ogni mese all'ufficiale sanitario del Comune dove risiedono, per far constatare la loro immunità da ogni manifestazione sifilitica.

In caso di inadempimento non sarà ad esse corrisposto il salario convenuto.

Art. 186.

I direttori degli istituti di maternità, o degli spedali, i medici, le levatrici, che presentano bambini ai brefotrofi, e le Amministrazioni comunali che provvedono direttamente al servizio degli esposti, hanno l'obbligo di accompagnarli con un certificato medico dichiarante se la madre sia affetta da sifilide.

TITOLO VI.

Capo XIV.

Regolamenti locali d'igiene.

Art. 187.

In ogni Comune il progetto di regolamento locale d'igiene, deliberato dal Consiglio comunale, sarà trasmesso al Prefetto per l'approvazione da darsi previo parere del Consiglio provinciale di Sanità.

Nessuna variazione potrà però recarsi al testo di tale regolamento quale venne approvato dal Consiglio comunale, prima che questo abbia esposto le proprie contr'osservazioni in proposito e prima che il Consiglio sanitario provinciale, presane visione, siasi su di esso definitivamente pronunciato.

Trascorso inutilmente il termine assegnato ad un Comune per la compilazione del regolamento, il Prefetto provvederà a sensi dell'art. 61 della legge.

Contro i provvedimenti del Prefetto è ammesso ricorso al Ministero dell'Interno.

Il Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può in ogni tempo riformare od annullare quelle disposizioni contenute nei regolamenti locali d'igiene, che fossero contrarie alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

TITOLO VII.

Capo XV.

Disposizioni generali.

Art. 188.

Nessuna visita sanitaria verrà ordinata dal Prefetto nello interesse di corpi morali e di privati, prima che questi provino di aver depositato presso la Sezione di Tesoreria governativa della Provincia la somma necessaria al pagamento delle relative spese.

Art. 189.

Ai membri del Consiglio Superiore che a' termini dell'art. 4 della legge hanno diritto ad un'indennità di presenza, questa viene assegnata in ragione di L. 20 per ogni seduta cui interverranno, oltre le spese di viaggio.

Il pagamento dell'indennità sarà fatto sulla nota compilata e vidimata dal Presidente, recante l'indicazione del numero delle sedute alle quali il consigliere è intervenuto.

La medesima indennità verrà corrisposta ai componenti delle Commissioni nominate in seno al Consiglio Superiore di Sanità per le sedute che abbiano luogo in giorni diversi da quelli delle sedute del Consiglio. Il pagamento verrà fatto del pari sopra attestato del Presidente del Consiglio Superiore.

Art. 190.

Ai membri elettivi del Consiglio provinciale sanitario non residenti nel capoluogo, sarà dovuta l'indennità di L. 15 per ogni giorno di permanenza fatta allo scopo di assistere alle sedute, oltre il rimborso delle spese di trasporto da giustificarsi.

Il pagamento si farà sulla nota compilata e vidimata dal Presidente, nella quale sarà indicato il numero delle giornate impiegate.

Art. 191.

Nei casi di visite, ispezioni e perizie ordinate dalla Autorità amministrativa nello interesse della pubblica salute, l'indennità da pagarsi ai visitatori sarà di L. 15 per ciascun giorno da essi impiegato nel compiere il loro mandato, oltre il rimborso delle spese di trasporto da giustificarsi. – Questa disposizione non è applicabile ai funzionari pubblici.

L'indennità di L. 15 potrà essere aumentata dal Ministro dell'Interno in casi straordinari.

Art. 192.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente Regolamento.

Disposizioni transitorie

Art. 193.

Agli effetti dell'art. 41 di questo Regolamento, l'attestato di idoneità a perito igienista ottenuto prima del R. decreto 29 maggio 1898, n. 219, è considerato come titolo di ammissione ai concorsi di capi di Laboratorio.

Art. 194.

Il Ministero dell'Interno emanerà apposite istruzioni intorno alla profilassi delle singole malattie infettive soggette a denunzia e per l'applicazione delle norme generali sancite nel Capo XIII del presente Regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dell' Interno
G. SARACCO.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il Regolamento approvato con i RR. decreti 24 dicembre 1896, n. 579, e 8 dicembre 1898, n. 480;

Visto il decreto Ministeriale in data 22 novembre 1900, col quale venne bandito un concorso per sei posti di volontario nella carriera consolare;

Visto il successivo decreto Ministeriale in data 31 gennaio 1901, col quale il numero dei posti messi a concorso fu elevato da sei ad otto;

Determina quanto segue:

La Commissione d'esame, di cui all'articolo 6 del Regolamento suddetto, è composta dei seguenti signori:

Cappelli marchese Raffaele, Deputato al Parlamento — Presidente;

Sandrelli comm. Carlo, Consigliere di Stato — Membro;

Catellani cav. Enrico, Professore di Diritto internazionale nella R. Università di Padova — id.;

Cognetti de Martiis comm. Salvatore, Professore di Economia politica nella R. Università di Torino — id.;

Fiorini cav. prof. Vittorio, R. Provveditore agli studi — id.;

Bajnotti comm. Paolo, R. Console generale a Liverpool, esaminatore per la lingua inglese;

Tkalac cav. Emerico, R. Interprete di 1ª classe al Ministero degli Affari Esteri, esaminatore per la lingua tedesca;

Gelosi cav. Giovanni, titolare di lingua francese nel R. Istituto tecnico « Leonardo da Vinci » in Roma, esaminatore per la lingua francese.

Il nobile cav. Vittorio dei conti Deciani, segretario di 1ª classe nel Ministero degli Affari Esteri, disimpegnerà, senza voto, le funzioni di segretario della Commissione, e sarà coadiuvato dal cav. Ignazio Randaccio, segretario di 2ª classe nel Ministero stesso, per l'assistenza.

Roma, addì 12 febbraio 1901.

Pel Ministro
Il Sottosegretario di Stato
G. FUSINATO.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elenco dei candidati ammessi agli esami di concorso per la carriera consolare, che avranno principio il 25 febbraio 1901, alle ore 12.

1. Alfani Alberto.
2. Aliora Carlo.
3. Anfosso Luigi.
4. Ayala Francesco.
5. Bartolucci-Godolini Giovanni Battista.
6. Borghetti Riccardo.
7. Catalani Giuseppe.
8. Chilesotti Gualtiero.
9. Colucci Carlo.
10. Del Mayno Edoardo.
11. De Rossi Girolamo.
12. Donegani Eugenio.
13. Durazzo Carlo.
14. Fabbri Attilio.
15. Forzano Francesco.
16. Gattoni Giulio.
17. Gazzera Guglielmo.
18. Grimani Pier Luigi.
19. Houseal Giovanni.
20. Nani-Mocenigo Giovanni Battista.
21. Nuvolari Domenico.
22. Ricciardi Giulio.
23. Strano Salvatore.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 7 febbraio 1901:

Bossoni Vittorio, capitano in aspettativa per motivi di famiglia, ammesso, a datare dal 3 febbraio 1901, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado ed arma, come gli ufficiali contemplati dall'articolo 11 della legge 25 maggio 1852.

Arma di fanteria.

Con RR. decreti del 24 gennaio 1901:

Sapelli cav. Alessandro, capitano comandato nella Colonia Eritrea per coprire una carica civile e considerato come collocato a disposizione del Ministero degli Affari Esteri, cessa di essere considerato a disposizione, dal 5 gennaio 1901.

Pinochi cav. Enrico, capomusica 9 fanteria, collocato a riposo a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 16 febbraio 1901 ed inscritto nella riserva.

Con RR. decreti del 27 gennaio 1901:

Lanza Paolo, tenente 1° bersaglieri, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Porati Cesare, id. id., id. per sospensione dall'impiego, accettata la dimissione dal grado.

Gallotti Gaetano, capitano 46 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Palermo Michele, id. 15 id., id. id. per motivi di famiglia.

Martin Luigi, id. 9 id. — Castagnone Edoardo, tenente 22 id., accettate le dimissioni dal grado.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 24 gennaio 1901:

Trombetti Gustavo, sottotenente reggimento cavalleggeri di Foggia, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Arma d'artiglieria.

Con RR. decreti del 20 gennaio 1901:

San Martino d'Agliè cav. Oberto, maggiore 6 artiglieria, promosso tenente colonnello, con decorrenza, per gli assegni, dal 16 febbraio 1901.

Bani cav. Antonio, capitano laboratorio pirotecnico Capua, id. maggiore, id. id. dal 16 id.

Papini Tullio, tenente 6 artiglieria, id. capitano (a scelta) id. id. dal 16 id.

Con R. decreto del 3 febbraio 1901:

Carmignani Camillo, tenente 21 artiglieria, rettificato il cognome come appresso: Carmignani nob. Camillo.

Arma del genio.

Con R. decreto del 20 gennaio 1901:

Messina cav. Gaetano, capitano sottodirezione autonoma genio Cagliari, promosso maggiore, con decorrenza, per gli assegni, dal 16 febbraio 1901.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 24 gennaio 1901:

Negro cav. Ernesto, maggiore distretto Napoli, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 16 febbraio 1901 ed inscritto nella riserva.

Personale delle fortezze.

Con R. decreto del 20 gennaio 1901:

Di Pompeo cav. Ernesto, tenente colonnello direzione artiglieria Torino, nominato comandante forte Moncenisio, collo stipendio del proprio grado e colle altre competenze dal 16 febbraio 1901.

Con R. decreto del 3 febbraio 1901:

Paolucci Luigi, tenente direzione artiglieria Genova, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti dal servizio, dal 16 febbraio 1901.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 3 febbraio 1901:

Giustini Celso, tenente medico ospedale militare Catanzaro, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Corpo contabile militare.

Con RR. decreti del 27 gennaio 1901:

I seguenti sottufficiali, allievi del corso speciale presso la scuola militare, sono nominati sottotenenti nel corpo contabile militare:

Dell'Angelo Vittorio — Albani Michele — Maino Umberto.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 10 gennaio 1901:

Peli Filippo, capitano cavalleria, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 16 febbraio 1901, ed inscritto nella riserva.

Con RR. decreti del 24 gennaio 1901:

Pozzo cav. Vincenzo, colonnello personale permanente distretti, — Carchidio cav. Mario, id. id. id. — Croce cav. Giuseppe, id. id. id. — Bonessa cav. Alessandro, id. id. id., collocati a riposo per anzianità di servizio, dal 16 febbraio 1901, ed inscritti nella riserva.

I seguenti ufficiali sono collocati a riposo per anzianità di servizio, dal 16 febbraio 1901, ed inscritti nella riserva:

Casella cav. Giacomo, colonnello personale permanente dei distretti — Boetti cav. Michele, id. id. id. — Carta nob. Pietro, id. id. id. — Bianchi cav. Luigi, id. id. id. — Ratti cav. Giuseppe, id. id. id. — Rossi cav. Virginio, id. id. id. — Muzio cav. Luigi, id. id. id. — Bocca cav. Luigi, id. id. id. — Raimondi cav. Enrico, id. id. id. — Giordano Orsini cav. Michele, tenente colonnello, id. id. — Ghè cav. Cesare, id. id. id. — Verrone cav. Giovanni, id. id. id. — Negri cav. Pietro, id. id. id. — Rovere cav. Carlo, id. id. id. — Gamerra cav. Antonio, id. id. id. — Fontana cav. Enrico, maggiore id. id. — Gerbella cav. Ferdinando, id. id. id. — Melara cav. Donato, capitano id. id. — Rusca cav. Celestino, id. id. id. — Oteri cav. Edoardo, maggiore medico.

Ufficiali di complemento.

Con RR. decreti del 27 gennaio 1901:

I seguenti sottufficiali in congedo sono nominati sottotenenti commissari di complemento.

Liardo Giuseppe — Cianetti Gino.

I seguenti sergenti sono nominati sottotenenti commissari di complemento (articolo 11, n. 2, legge 2 luglio 1896).

Garavelli Gioacchino — Bianco Saverio — Valentino Alfredo — Flamini Gustano — Brignola Mameli — Petit Francesco — Denegri Santo — Pecorara Giacomo — Villa Ernesto — Lombardo Icaro — Bolletto Francesco — Carpeggiani Torquato — Sandroni Silvio — Zunino Santo — Chirico Giuseppe — Clerici Giov. Battista — Contesso Guido — Lancerotto Carlo — Petrocini Emilio — Bianchi Carlo — Sacchi Eugenio — Pagano Amodeo — Guelfi Dario — Rovetta Angelo — Senigaglia Gino — Arrigo Giov. Battista — Tucci Domenico — Rossi Angelo — De Ferrari Eugenio — Foroni Camillo — Marone Giacomo — Luraschi Piero — Bologna Oreste — Leonardi Raimondo — Bovone Erminio — Castagnoli Umberto — Bruna Spirito — Rocca Emilio — Scaramelli Alessandro — Rispoli Antonio — Tegagni Paolo — Rizzacasa Michele — Bordoni Giuseppe — Fioletti Romeo — Ferri Amerio — Lanzoni Silvio — Benaducci Ezio — Cascino Gaetano — Finocchiaro Gioacchino — Della Volpe Ernesto — Serafino Gio Bernocchi Carlo — Bedogni Virgilio — Cescutti Silvio — Ravagnan Ugo — Bilgeri Francesco — Tonegutti Giovanni — Roscio Salvatore — Merlin Attilio — Pedrazzoli Arturo — Bocchini Cleto — Gorra Giovanni — Dalla Chiesa Gaetano — Cagnoni Ermogene — Cavadini Silvio — Bransolfos-Toia Milziade.

Con R. decreto 3 del febbraio 1901:

Franchini Achille, sergente, nominato sottotenente di complemento bersaglieri.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 3 febbraio 1901:

Solerti Angelo, sottotenente fanteria, dispensato da ogni servizio militare per infermità indipendenti da cause di servizio.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

NOTIFICAZIONE

Con decreto del 16 febbraio 1901, il Ministro d'Agricoltura, vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Cuneo, in data 28 gennaio 1901, ha imposto la cura obbligatoria dei gelsi infetti dalla *Diaspis pentagona* nel Comune di Savigliano.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 1,176,450 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 30, al nome di Dardano Cassio fu Cimbro, minore, sotto la patria potestà della madre Violante Cesena, domiciliato in Genova - libera - fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Dardani Cassio, ecc. (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A' termini all'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 gennaio 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*).

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 21 febbraio, in lire 105,49.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

20 febbraio 1901

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati.	5 % *lordo*	100,77 1/2	98,77 1/2
	4 1/2 % *netto*	112,01 1/4	110,88 3/4
	4 % *netto*	100,62	98,62
	3 % *lordo*	62,15	60,95

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Si telegrafa da New-York, 18 febbraio, che, secondo telegrammi da Pechino, giorni fa, il conte Waldersee avvertì, per iscritto, i generali dipendenti dai suoi ordini che essi dovranno, entro due settimane, tener pronte tutte le truppe disponibili per una spedizione che sarebbe durata otto giorni. Non si crede che il generale americano Chaffee parteciperà a questa spedizione, senza aver prima ricevute istruzioni da Washington.

A quanto si dice, i Francesi appoggeranno, senz'altro, il piano di Waldersee; il quale ha l'intenzione d'affidare il comando della spedizione al generale Gaselee; si crede però che questi non accetterà il comando, essendo egli appena uscito dalla convalescenza di una grave malattia.

Declinando l'incarico il generale Gaselee, il comando sarà affidato al generale Voyron, ammesso che i Francesi accettino l'offerta. Taluni suppongono che meta di questa nuova spedizione sarà Sin-gan-fu.

Nel mondo diplomatico si crede che lo scopo della spedizione sia quello di costringere i Chinesi ad accettare le condizioni delle Potenze, essendo fuor di dubbio che i Chinesi si affretteranno ad aderire a tutte le condizioni loro proposte non appena sapranno che la spedizione è in marcia.

***

Il *Times*, commentando questi progetti del generale Waldersee, dice che se egli ha veramente l'intenzione di dirigere una spedizione nell'interno della China, la sua decisione deve essere stata presa col consenso di tutte le Potenze, ma che un passo siffatto sarebbe pericoloso e potrebbe compromettere tutta la situazione.

Il *Times* aggiunge essere però possibile che il generale Waldersee abbia solo l'intenzione d'intimorire i Chinesi, allo scopo di affrettare la loro adesione alle domande degli inviati.

Li-Hung-Chang ed il principe Ching si mostrano, infatti, molto preoccupati; dicono di avere l'incarico confidenziale dalla Corte di pacificare gli animi; aggiungono che sarebbero essi ritenuti responsabili se venisse intrapresa una seconda grande campagna, perchè la Corte crederebbe che non siano riusciti a compiere la missione loro affidata.

***

Telegrafano dall'Aja che il Presidente Krüger, dietro consiglio del dott. Leyds, invierà a Re Edoardo uno scritto per pregarlo di avviare la questione transwaaliana ad una soluzione favorevole ai Boeri.

Ricevendo una deputazione di alcune Società boerofile del Belgio, il Presidente Krüger dichiarò ancora una volta che la guerra continuerà fino all'estremo, e che i Boeri o vinceranno o moriranno. Ad una sottomissione non esservi nemmeno da pensare.

L'inviato dott. Leyds partirà, tra breve, per Pietroburgo per tentare di ottenere che il Presidente sia ricevuto in udienza dallo Czar.

***

Un redattore del *Gaulois* intervistò, a Madrid, l'ex-Presidente e probabile futuro Presidente del Consiglio dei ministri, sig. Silvela, sui recenti avvenimenti in Ispagna. Il sig. Silvela disse tra l'altro:

« Il movimento degli ultimi giorni, che oggi sembra completamente sedato, e la cui importanza, a quanto pare, fu all'estero oltremodo esagerata, ha, secondo il mio parere, le sue origini nei disagi che il Paese risente ancora in seguito alla recente guerra ispano-americana. Da questi disagi, uomini politici di poca coscienza e lealtà traggono momentanei vantaggi per il loro partito, senza riguardo ai veri interessi della Nazione spagnuola. L'Autorità dovette proclamare lo stato d'assedio ed occupare le vie e le piazze per impedire e prevenire dimostrazioni che, senza avere reale importanza politica, costituivano una scortesia verso gli ospiti ricevuti dalla Corte, in occasione del matrimonio della Principessa delle Asturie ».

Silvela dichiarò inoltre che se la situazione economica del Paese non è completamente soddisfacente, essa è almeno buona per quanto lo permettono le conseguenze politiche dell'ultima guerra.

Per quanto riguarda la politica interna, Silvela osservò che gli uomini politici smaniosi di novità, forse provocheranno fra breve una crisi di gabinetto. Però, la differenza fra il programma dei liberali e quello dei conservatori è in realtà ben piccola. Ciò che dispiace maggiormente ai liberali è la libertà d'insegnamento concessa al clero, che, secondo l'opinione del Silvela, è meglio atto dei laici ad impartire l'istruzione. Quando i liberali gridano: « abbasso i gesuiti », questo grido veramente va interpretato così: « abbasso la libertà d'insegnamento concessa ai gesuiti », perchè l'influenza clericale s'estrinseca, secondo l'opinione personale di Silvela, in realtà, più che con qualunque altro mezzo, con l'insegnamento.

R. ACCADEMIA DEI LINCEI

Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche

Seduta del 17 gennaio 1901.

Presidenza del senatore BLASERNA.

Il segretario Guidi presenta le pubblicazioni giunte in dono, segnalando quelle inviate dai soci Lampertico e Teza, e dai signori Augias, Coulon, Orano, Siciliano. Lo stesso segretario richiama l'attenzione della Classe sul tomo 26° della « Corrispondenza politica di Federico il Grande »; sulla « Histoire des rois des Parses » testo arabo pubblicato e tradotto da H. Zotenberg; e sul vol. XI delle « Opere di Lope de Vega » pubblicate dalla R. Accademia spagnuola.

Il socio Monaci fa omaggio di due pubblicazioni del socio Teza, aventi per titolo: « Intorno al vocabolario di Nic. Valla da Girgenti » — « Federico II e i Veneziani ».

A nome del socio Cremona vengono presentati due lavori a stampa, uno del prof. C. Guidi, avente per titolo: « Prove sui materiali da costruzione », e l'altro del prof. E. Pascal, intitolato: « Eugenio Beltrami ».

Il vice presidente Blaserna rende conto della presentazione fatta a S. M. la Regina Madre, dall'Ufficio di Presidenza, della pergamena contenente l'Indirizzo di condoglianza e di omaggio votato dall'Accademia; e partecipa che S. M. lo ha incaricato di esprimere a tutti i soci i sensi della Sua più viva gratitudine.

Su relazione favorevole dei soci Ghirardini, relatore, e De Petra si approva l'inserzione negli Atti accademici della Memoria del dott. Taramelli, intitolata: « Di un frammento di bassorilievo romano con rappresentanza militare, scoperto in Torino ».

Vengono presentate le seguenti note per l'inserzione nei rendiconti:

Gatti — « Sopra un frammento, recentemente scoperto, della pianta di Roma ».

Pais — « I frammenti dell'autobiografia di M. Emilio Scauro e la *lex varia de maiestate* ».

Ceci — « Germanico e latino nel romanzo *blanco, bruno, grisio, blavo, falvo, blondo* ».

Gatti — « Notizie sulle scoperte di antichità dello scorso mese di gennaio », presentata dal vice presidente.

Tacchini — « Sulle protuberanze solari osservate nel R. Osservatorio del Collegio Romano durante l'anno 1900 ».

Ciamician e Silber — « Azioni chimiche della luce ».

Boggio — « Sull'equilibrio delle placche elastiche incastrate », presentata dal socio Volterra.

Tadone — « Sulla deformazione delle placche di spessore finito », presentata id. id.

Pochettino — « Risultato di alcune misure di dispersione elettrica », presentata dal socio Blaserna.

Scalfaro — « Velocità della luce nei cristalli magnetici », presentata id. id.

Pampaloni — « Scorie trachitiche dell'Averno nei campi Flegrei », presentata dal corrisp. De Stefani.

Angeli e Angelico — « Sopra alcune reazioni del nitrossile », presentata dal socio Ciamician.

R. ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

Adunanza del 14 febbraio 1901

Presidenza del comm. GIOVANNI CELORIA, *presidente.*

Apresi l'adunanza alle ore 13, nella solita forma.

Il Presidente, annunziando la perdita del S. C. prof. Emilio De Marchi, rileva quanto essa debba rimpiangersi da ognuno che apprezzi l'efficace educatore, il coscienzioso scrittore, l'integro cittadino.

Il M. E. prof. Ascoli annunzia una prossima sua lettura a proposito di una recente commemorazione, pubblicata nei rendiconti; presenta una pubblicazione arguta e importante di Emilio Teza intorno al vecchio vocabolario siciliano di Nicola Valla, del quale l'insigne collega faceva omaggio al R. Istituto Lombardo.

Lo stesso prof. Ascoli chiede che venga esposto nella sala dell'Istituto la scheda di sottoscrizione per un ricordo marmoreo ad Emilio De Marchi nella R. Accademia scientifico-letteraria. La Presidenza acconsente.

Il S. C. Bassano Gabba presenta una Memoria, nella quale, dopo aver ricordato che il principio dell'utilità sociale viene sempre più accentuandosi nella moderna evoluzione del diritto, rileva l'influenza che il medesimo è destinato ad esercitare nel regolamento della proprietà letteraria, o meglio dei diritti d'autore, nel senso che la giusta pretesa del pubblico, il quale, specialmente nelle produzioni drammatico-musicali, può dirsi collaboratore di loro buona fortuna, sia maggiormente assecondata e soddisfatta.

In conseguenza di questa premessa, pare al Gabba che la cessione dei diritti d'autore su di un'opera musicale non possa comprendere la illimitata disponibilità della medesima, sì che al cessionario competa la facoltà di negarne la concessione per la rappresentazione, volta che sia soddisfatto del corrispettivo, ossia dei noli.

Tale non potea neppur essere, secondo lui, l'intenzione dell'autore, il quale, cedendo ad altri il frutto delle sue fatiche, intendeva che esso fosse portato a cognizione del pubblico.

È dubbio se dalla nostra legge si possa trarre la illazione che il Gabba combatte; ma trattando « de jure condendo » le cose dovrebbero essere disposte in modo che la giusta aspettazione del maestro e del pubblico non andasse delusa.

Viene presentata per l'inserzione nei Rendiconti la nota del dottor Luigi Cavazzoni: *Una osservazione sulle curve trigonali.*

Il Segretario prof. Ferrini legge, per conto del S. C. prof. M. Cantone e del dottor F. Sozzani, alcune osservazioni intorno ad un precedente loro lavoro *sulla deformazione dei condensatori.*

— Il M. E. prof. Contardo Ferrini legge la sua nota: *I libri di Terenzio Clemente « ad legem Juliam et Papiam ».* — L'autore ritiene che i materiali per la migliore intelligenza dell'importante legislazione matrimoniale e caducaria romana si debbano ricavare dallo studio dei frammenti a noi pervenuti dei commentari ad essa relativi.

L'autore stima opportuno cominciare da quello di Terenzio Clemente, di cui illustra la natura e la disposizione; mostra quali insegnamenti si possano trarre per conoscere il contenuto delle leggi commentate e determina alcune interpolazioni.

Terminate le letture, si scioglie l'adunanza alle ore 14,45.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Il monumento a S. A. R. il Duca Amedeo d'Aosta. — Si ha da Torino che le LL. AA. RR. il Duca d'Aosta ed il Duca degli Abruzzi si sono recati a vedere nello studio dello scultore sig. Calandra i lavori in corso pel monumento nazionale al Principe Amedeo e di cui è già ultimato il basamento.

Le LL. AA. RR. si dimostrarono soddisfattissimi.

Il monumento verrà inaugurato a Torino nel maggio del venturo anno, contemporaneamente all'apertura della Mostra d'arte decorativa moderna e dell'Esposizione quadriennale artistica.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma è convocato in seduta pubblica per domani sera.

All'ordine del giorno furono aggiunte parecchie nuove proposte fra le quali notansi:

Mozione dei signori consiglieri Giovenale e Galli per provvedere a che le statue rappresentanti ninfe coriche siano rimosse dalla fontana in piazza di Termini.

Autorizzazione al sindaco a ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa, che accolse il ricorso del signor Luigi Cimadamore.

Compilazione e stampa dei libri di testo per le scuole elementari per conto del Comune.

Nomina di un delegato del Comune nel consorzio per la ferrovia Roma-Viterbo.

Riforma dello Statuto organico dell'Orfanotrofio di S. Maria degli Angeli.

La popolazione di Roma. — Il Bollettino municipale d'igiene e statistica reca il movimento della popolazione di Roma verificatosi nello scorso anno 1900 e lo mette a confronto con quello dell'anno precedente; da tale confronto risulta che nel 1900 la popolazione di Roma si aumentò di 10,990 abitanti.

Ecco le cifre parziali per il 1899:

Nascite: 11,575, delle quali legittime maschi 4791, femmine 4659: illegittimi maschi 1067, femmine 1058. — *Matrimoni* 2786 — *Immigrazioni* 11,074, delle quali maschi 5487, femmine 5587 — *Emigrazioni* 3401, delle quali maschi 1665, femmine 1736 — *Morti* 8839, di cui maschi 4848, femmine 3991, sotto i 5 anni 2677.

Quelle per il 1900 sono le seguenti:

Nascite 11,573, delle quali legittime: maschi 4778, femmine 4738; illegittime maschi 1059, femmine 998 — *Matrimoni* 2865 — *Immigrazioni* 10,779, delle quali maschi 5323, femmine 5456 — *Emigrazioni* 3189, delle quali maschi 1616, femmine 1573 — — *Morti* 9937, di cui maschi 5256, femmine 4681, sotto i 5 anni 3123.

Il totale della popolazione, che al 1° gennaio 1900 era di 507,422, al 1° gennaio 1901 segnava 518,412 abitanti.

Marina militare. — Nel *Foglio d'ordini* di S. E. il Ministro della Marina è detto che il secondo nocchiere Cardenti Giacomo, ed il marinaro Canepa Simone, che presero parte alla spedizione artica di S. A. R. il Principe Luigi Amedeo di Savoia con la *Stella Polare*, sono stati inscritti primi nel rispettivo quadro di avanzamento a scelta per merito straordinario marinaresco e promossi, nocchiere di 3ª classe l'uno e marinaro scelto l'altro.

L'eruzione del Vesuvio. — I giornali di Napoli, giuntici stamane, dicono che sul cono vesuviano si sono aperte nuove fenditure.

I boati continuano, come pure il lancio di bombe e di cenere. Finora però l'eruzione non è minacciosa e non pare che accenni a grande incremento.

Esposizione d'acquarelli. — Il giorno 14 u. s., alla presenza del comm. Fiorilli, Direttore generale delle Belle Arti, quale delegato di S. E. il Ministro della Istruzione Pubblica, nei locali della Galleria nazionale d'arte moderna, venne aperta la mostra degli Acquarelli di Odoardo e Fortunino Matania, che servirono ad illustrare l'opera di Giuseppe Massari, edita dalla Casa fratelli Treves di Milano, col titolo « La vita di Vittorio Emanuele II di Savoia ». La mostra è visibile a tutto domani.

La fiera « réclame » al Cairo. — La Camera di commercio comunica: « Lo scarso numero di adesioni fino ad oggi pervenute dai fabbricanti ed industriali del Regno obbligano, suo malgrado, la Società italiana di beneficenza al Cairo a rinunciare almeno per ora al progetto di una fiera-*réclame* di prodotti italiani da organizzarsi in quella città ».

Marina mercantile. — Ieri i piroscafi *Hohenzollern* del N. L., e *Toscana*, della C. I., partirono il primo da Genova per New-York ed il secondo da San Vincenzo per Genova.

ESTERO

Esposizione di viveri a Belgrado. — Nell'aprile prossimo avrà luogo in Belgrado un'Esposizione internazionale di viveri, d'arte culinaria e d'igiene, sotto l'alto patronato di S. M. la Regina di Serbia.

All'uopo si è già costituito un Comitato centrale a Belgrado sotto la presidenza onoraria di S. E. il Ministro del commercio, per curare il buon andamento ed il successo dell'Esposizione medesima.

Coloro che intendessero prender parte a tale Esposizione possono, per informazioni, rivolgersi al predetto Comitato centrale.

Il commercio dell'Inghilterra nel 1900. — Il movimento del commercio inglese con l'estero, durante il mese di dicembre dell'anno scorso, presenta un notevole miglioramento rimpetto a quello del 1899. Le importazioni ascesero a Ls. 46,446,662 con un aumento di Ls. 5,707,766 ossia del 14 %; le esportazioni ammontarono a Ls. 26,611,972 guadagnando Ls. 1,573,483 ossia 7 %. Soltanto le riesportazioni, ragguagliatesi a Ls. 5,037,220, furono in diminuzione di Ls. 538,671, o del 96 %. È però da avvertire che questo aumento degli scambi deriva in gran parte dal rialzo dei prezzi del cotone, del carbone e dei metalli.

Il movimento complessivo dell'intero anno 1900 è rappresentato dalle cifre seguenti:

	anno 1900	diff. sul 1899
Importazioni	Ls. 523,633,486	+ 38,597,903
Esportazioni	» 291,451,306	+ 26,959,095
	Ls. 815,084,792	+ 65,556,998

La linea diretta Parigi-Sempione. — Il progetto di ferrovia, destinato a collegare Lons-le-Saulnier con Ginevra, è stato presentato al Congresso di geografia commerciale ed economica, che l'ha dichiarato dei più favorevoli al grande traffico internazionale. Il semplice paragone delle cifre seguenti mette in luce i vantaggi del tracciato proposto, per il quale le distanze Milano-Parigi verrebbero a disporsi come segue:

Via Moncenisio per Mâcon e Culoz, 1049 km.; per Bellegarde e Annemasse, 1031 km.; per Louhans o Bourg, 1029 km.

Via San Gottardo: 993 km.

Via Sempione: per Bellegarde e Annemasse, 951 km.; per Frasne e Losanna, 891 km.; e per la linea in progetto Lons-le-Saulnier, Ginevra e Annemasse, 885 km.

Il percorso da Parigi a Milano, che può essere effettuato in 17 ore per il Moncenisio e in 16 ore per il Gottardo, potrebbe venire fatto in 14 ore e mezzo per Ginevra e il Sempione.

La nuova linea formerebbe sino a Ginevra, passando per San Claudio, il prolungamento della linea attualmente in costruzione fra Digione e Lons-le-Saulnier: essa dovrebbe valicare la catena principale del Giura verso Gex, ad un'altezza massima di 559 metri, con rampate non eccedenti il 10 per mille e curve di raggio non inferiore a 500 metri, in modo da permettere il passaggio dei treni più rapidi. La linea, lunga 80 km. fra Lons-le-Saulnier e Ginevra, comprenderebbe una serie di gallerie, delle quali le due più importanti misurerebbero rispettivamente 14,400 e 15,200 metri di lunghezza.

Commercio americano. — Ecco un quadro comparativo del commercio degli Stati-Uniti d'America per gli ultimi due anni:

	1900 Dollari	1899 Dollari
Esportazioni	1,478,051,000	1,225,468,000
Importazioni	829,052,000	798,967,000
Eccedenza delle esportazioni .	648,999,000	476,501,000

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 20. — Il comandante Hugo, dello stato maggiore generale, è stato nominato addetto militare dell'Ambasciata tedesca a Parigi.

VIENNA, 20. — *Camera dei Deputati.* — La seduta odierna è stata tempestosa.

Il presidente Wetter l'ha aperta dichiarando che, secondo il Regolamento della Camera, si varrà in modo liberale del diritto di censura sulle interpellanze presentate; però, se il testo di esse gli sembrerà sospetto, ordinerà che la seduta proceda a porte chiuse e chiederà alla Camera se egli possa lasciar leggere le interpellanze stesse in seduta pubblica.

La dichiarazione del presidente provoca grande tumulto sui banchi dei tedeschi-radicali e dei socialisti.

Wolff propone che venga tolta la seduta.

La proposta Wolff è respinta.

Il presidente quindi fa una dichiarazione circa le interpellanze presentate, compilate in una lingua diversa dalla tedesca, provocando un nuovo tumulto.

Il presidente dice che le interpellanze saranno tradotte in tedesco, ed inscritte all'ordine del giorno in lingua tedesca; però, in caso di richiesta dell'interpellante, saranno inscritte anche nella lingua originale.

Gli Czechi provocano un grande tumulto e gettano pallottole di carta contro la tribuna del presidente.

Questi, in mezzo a grandissima agitazione, scioglie la seduta.

La prossima seduta è fissata per domani.

CRADDOCK, 20. — Il *Commando* boero di Kritzinger, che si trova attualmente presso Bethesda, è circondato da vicino da due colonne inglesi.

MADRID, 20. — La maggior parte dei giornali considera come sicura la formazione di un Gabinetto presieduto da Silvela.

MADRID, 21. — Il giornale organo del carlismo nega che Don Carlos voglia rinunciare ai suoi diritti a favore del figlio Don James.

GIBILTERRA, 21. — Un arco della galleria della Batteria del Sud è caduto. Vi sono 4 morti e 7 feriti.

LONDRA, 21. — Il *Times* ha da Pechino, in data di ieri: La Corte ha consentito all'applicazione delle punizioni chieste per i funzionari colpevoli. Chiede soltanto che Chao-Chou-Tchau e Yen-nien vengano strangolati e non decapitati.

I Ministri esteri accettano tale condizione e perciò la spedizione progettata dal maresciallo conte di Waldersee diventa inutile.

COLONIA, 21. — *La Kolnische Zeitung* ha da Pechino in data di ieri: L'Imperatore della China soltanto oggi ha accettato la lista rimessagli dai Ministri Esteri e colla quale viene chiesta l'esecuzione dei funzionari chinesi colpevoli.

« È imminente un decreto imperiale che accorda formalmente la punizione dei funzionari colpevoli e ne promette la pronta esecuzione.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Conservatorio del Collegio Romano

del 20 febbraio 1901

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60

Barometro a mezzodì 758,7

Umidità relativa a mezzodì . . . . 80.

Vento a mezzodì . . . . N debole.

Cielo . . . . nevoso.

Termometro centigrado . . . . { Massimo 3°,1. / Minimo 2°5 sotto 0.

Pioggia con neve fusa . . . . gocce.

Li 20 febbraio 1901.

In Europa: pressione massima di 772 sul Mare del Nord; minima di 757 sulla Russia centrale.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito ovunque, da 1 mm. al NW fino a 9 sulle Puglie; temperatura quasi dovunque diminuita; nevicate sul medio e alto versante Adriatico, Campania, Basilicata e Nord Sardegna; venti forti settentrionali, specialmente sul versante Adriatico centrale con mare agitato.

Stamane: cielo quasi sereno in Piemonte, Lombardia e Liguria, nuvoloso altrove; qualche nevicata in Romagna e Basilicata; venti settentrionali deboli o moderati; qua e là mare mosso o agitato.

La depressione di ieri dalle Puglie è retroceduta sull'alto Tirreno, Elba 760; il massimo barometrico è a 765 in val Padana.

Probabilità: venti moderati intorno a ponente sulla Sardegna, deboli o moderati prevalentemente settentrionali altrove; cielo vario sull'alta Italia, nuvoloso altrove; nevicate sull'Italia centrale e lungo l'Appennino; alcune pioggie sull'Italia inferiore.

BOLLETTINO METEORICO
dell' Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, li 20 febbraio 1901.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA nelle 24 ore precedenti	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	3/4 coperto	mosso	6 9	1 8
Genova	sereno	calmo	3 6	— 1 3
Massa Carrara	1/4 coperto	calmo	9 1	— 2 1
Cuneo	1/4 coperto	—	2 0	— 7 1
Torino	1/4 coperto	—	0 5	— 7 6
Alessandria	sereno	—	— 0 5	—12 8
Novara	sereno	—	1 9	— 6 9
Domodossola	sereno	—	6 0	12 8
Pavia	sereno	—	3 5	—13 3
Milano	1/4 coperto	—	2 7	— 6 5
Sondrio	sereno	—	1 8	— 9 0
Bergamo	sereno	—	0 0	— 7 0
Brescia	1/4 coperto	—	0 6	— 6 3
Cremona	nebbioso	—	1 4	—10 5
Mantova	sereno	—	2 4	— 5 4
Verona	sereno	—	1 7	— 4 5
Belluno	coperto	—	— 0 2	— 7 6
Udine	coperto	—	0 7	— 4 4
Treviso	nebbioso	—	3 1	— 3 7
Venezia	nebbioso	calmo	0 8	— 3 2
Padova	1/2 coperto	—	1 9	— 4 1
Rovigo	1/4 coperto	—	0 4	— 6 0
Piacenza	sereno	—	— 5 6	—12 3
Parma	sereno	—	1 7	— 9 2
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	1 8	— 5 0
Modena	coperto	—	1 8	— 7 5
Ferrara	coperto	—	1 7	— 3 6
Bologna	nebbioso	—	0 8	— 4 0
Ravenna	nevica	—	2 5	2 4
Forlì	nevica	—	1 2	— 3 2
Pesaro	coperto	mosso	2 3	— 2 6
Ancona	coperto	agitato	4 9	— 2 0
Urbino	sereno	—	— 2 0	— 6 2
Macerata	sereno	—	— 1 0	— 4 5
Ascoli Piceno	3/4 coperto	—	2 0	— 6 8
Perugia	1/2 coperto	—	0 2	— 7 0
Camerino	1/4 coperto	—	— 3 3	— 7 7
Lucca	3/4 coperto	—	5 8	— 2 8
Pisa	3/4 coperto	—	7 6	— 1 7
Livorno	coperto	legg. mosso	6 0	— 2 0
Firenze	sereno	—	3 2	— 5 3
Arezzo	1/2 coperto	—	1 5	— 4 3
Siena	1/4 coperto	—	0 8	— 5 2
Grosseto	—	—	—	—
Roma	coperto	—	4 0	— 2 5
Teramo	1/2 coperto	—	3 1	— 7 9
Chieti	sereno	—	2 1	— 5 5
Aquila	coperto	—	0 5	—11 2
Agnone	coperto	—	0 0	— 7 7
Foggia	3/4 coperto	—	4 9	— 1 6
Bari	1/4 coperto	calmo	9 4	— 1 3
Lecce	1/2 coperto	—	10 7	0 7
Caserta	coperto	—	7 6	— 0 7
Napoli	coperto	calmo	6 2	0 8
Benevento	coperto	—	5 1	— 6 1
Avellino	nevica	—	3 8	— 7 0
Caggiano	coperto	—	1 0	— 4 0
Potenza	coperto	—	2 0	— 4 2
Cosenza	3/4 coperto	—	7 0	2 0
Tiriolo	nevica	—	— 1 4	— 8 5
Reggio Calabria	sereno	calmo	11 8	6 6
Trapani	coperto	legg. mosso	11 7	8 8
Palermo	3/4 coperto	mosso	11 1	5 5
Porto Empedocle	coperto	legg. mosso	9 0	6 0
Caltanissetta	coperto	—	8 0	0 8
Messina	1/4 coperto	calmo	11 1	5 6
Catania	sereno	calmo	9 6	3 7
Siracusa	1/4 coperto	calmo	11 3	5 4
Cagliari	coperto	legg. mosso	13 0	2 7
Sassari	3/4 coperto	—	4 1	0 0

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*